Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1927 - Anno V** — **Numero 38**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Foppla.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «Fascicolo 1° del Vol. VIII - 1926» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla «Gazzetta Ufficiale» non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Comune di Sesto San Giovanni: Elenco dei titoli dei prestiti comunali sorteggiati per il rimborso.

Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 118ª estrazione del 1° febbraio 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1° e 2 febbraio 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 334.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2319.
Approvazione dello statuto della Regia Università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 125. — COOP

Statuto della Regia Università di Roma.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scuola di geografia;
Scuola di farmacia.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza:
l'Istituto di esercitazioni giuridiche (seminario);
la Scuola di applicazione giuridico-criminale (seminario);
la Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti orientali.

Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:
l'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale (seminario);
l'Istituto di statistica e politica economica (seminario);
l'Istituto di politica e legislazione finanziaria (seminario).

Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia:
il Seminario storico-geografico;

e le seguenti Scuole di perfezionamento:
Scuola di filologia classica;
Scuola di filologia moderna;
Scuola italiana di archeologia;
Scuola orientale;
Scuola di storia antica;
Scuola di storia medioevale e moderna;
Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna;
Scuola di studi storico-religiosi;
Scuola di pedagogia;
Scuola di filosofia.

Sono annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia le seguenti Scuole di perfezionamento:
Scuola di chirurgia;
Scuola di urologia;
Scuola di dermosifilopatia;
Scuola di oculistica;
Scuola di medicina legale;
Scuola di ortopedia e traumatologia dell'apparato motore;
Scuola di ostetricia e ginecologia;
Scuola di otorinolaringoiatria;
Scuola di puericultura;
Scuola di pediatria;
Scuola di radiologia;
Scuola di neurologia e psichiatria;
Scuola di odontoiatria e prostesi dentaria.

Art. 2.

I Direttori delle Scuole di perfezionamento, ove non siano tali di diritto come titolari di una determinata cattedra, sono eletti anno per anno dalla Facoltà alla quale le Scuole stesse sono annesse e sono rieleggibili.

I Direttori dei Seminari sono eletti secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 3.

I Consigli delle Facoltà e Scuole debbono fare le proposte di conferimento d'incarichi entro il mese di aprile.

Art. 4.

Quando il bilancio non consenta di provvedere a tutti gli incarichi proposti, il Consiglio di amministrazione può invitare le Facoltà e Scuole a ridurne il numero.

I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di aprile, al Preside

o al Direttore delle rispettive Facoltà o Scuole i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facoltà e Scuole debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dichiarando inoltre quali corsi si debbano ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in tre giorni distinti.

Il termine di cui al secondo comma del presente articolo è protratto, per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella R. Università di Roma, fino a un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 5.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio della Facoltà o Scuola, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, dovrà verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.

Contro il giudizio della Facoltà o Scuola i liberi docenti possono presentare ricorso al Rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio della Facoltà o Scuola, tenuto conto del modo come i corsi sono stati effettivamente impartiti e del numero e del risultato degli eventuali esami, segnalerà al Consiglio d'amministrazione quei corsi liberi che hanno maggiore importanza ai fini dell'articolo 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1604.

Art. 6.

Allo studente che s'immatricola viene a principio dell'anno accademico assegnato un libretto d'iscrizione, che vale per l'intero corso universitario.

Il libretto porta la firma del Rettore e del Direttore di segreteria, con l'indicazione dell'anno accademico, del corso, delle tasse e sopratasse pagate, con la data in cui viene rilasciato e col bollo dell'Università.

Lo studente deve curare che sul libretto gli insegnanti appongano le firme comprovanti l'iscrizione e la frequenza al rispettivo corso, salvo che la Facoltà o Scuola dispensi da tale obbligo.

Quando la segreteria riscontri qualche irregolarità nel libretto, invita lo studente, mediante avviso pubblicato nell'albo universitario, a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Non presentandosi lo studente nel termine prescritto, le correzioni sono fatte di ufficio nel registro della carriera scolastica.

Nel registro della carriera scolastica sono trascritte anche tutte le indicazioni contenute nel libretto di iscrizione.

Art. 7.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. esclusione temporanea dall'Università.

Art. 8.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 9.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 10.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 11.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 12.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 13.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma si svolgono, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di

laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica, gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta di tre membri. Di essi due sono professori ufficiali, tra cui il professore titolare della materia o delle materie oggetto dell'esame, secondo gli ordinamenti speciali delle singole Facoltà o Scuole; il terzo deve essere un libero docente o cultore della materia.

Art. 15.

Le Commissioni degli esami di laurea o di diploma sono composte, di regola, di undici membri. Oltre ai professori ufficiali delle materie cui si riferiscono le singole dissertazioni, fanno parte della rispettiva Commissione non più di quattro liberi docenti e non meno di uno.

Art. 16.

Le Commissioni per gli esami degli studenti iscritti a norma dell'art. 75 del Regolamento generale universitario sono nominate di volta in volta dal Preside della Facoltà o dal Direttore della Scuola competente.

Art. 17.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 18.

Le materie di insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. filosofia del diritto;
2. istituzioni di diritto romano;
3. istituzioni di diritto privato italiano;
4. storia del diritto romano;
5. storia del diritto italiano;
6. diritto romano (biennale);
7. diritto civile (biennale);
8. diritto commerciale;
9. diritto processuale civile ed ordinamento giudiziario;
10. diritto e procedura penale (biennale);
11. diritto ecclesiastico;
12. diritto costituzionale;
13. diritto amministrativo;
14. scienza dell'amministrazione;
15. diritto internazionale pubblico e privato;
16. statistica;
17. economia politica;
18. scienza delle finanze e diritto finanziario;
19. storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
20. diritti orientali mediterranei;
21. diritto greco-romano;
22. diritto musulmano;
23. medicina legale;
24. epigrafia giuridica;
25. papirologia giuridica;
26. esegesi di diritto romano;
27. diritto comune;
28. diritto pubblico romano;
29. introduzione allo studio del diritto comparato.

Art. 19.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza dopo un corso di studi della durata di 4 anni.

Art. 20.

Nel manifesto annuale, di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario, sono indicati uno o più piani di studio che la Facoltà consiglia agli studenti.

Lo studente può variare l'ordine degli studi consigliati dalla Facoltà, purchè prenda iscrizione e superi gli esami di profitto in almeno 19 materie fra quelle indicate nell'articolo 18 e fra quelle insegnate in altre Facoltà. La scelta dello studente fra gli insegnamenti di altre Facoltà non può cadere che su tre materie e deve ottenere l'approvazione della Facoltà.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non abbia preso l'iscrizione in almeno tre materie.

Art. 21.

Nel corso degli studi lo studente non potrà presentarsi agli esami di diritto romano, diritto greco-romano, diritti orientali mediterranei, diritto musulmano, epigrafia giuridica, papirologia giuridica, esegesi di diritto romano, diritto comune, diritto civile, diritto commerciale se non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato italiano.

L'esame di storia del diritto romano deve precedere quelli di storia del diritto italiano, diritto greco-romano, epigrafia giuridica, papirologia giuridica, diritti orientali mediterranei, diritto comune.

Infine l'esame di economia politica deve precedere quelli di diritto civile, diritto commerciale, scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 22.

Gli esami di profitto saranno sostenuti per singole materie salvo che la Facoltà disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 23.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto per gli insegnamenti ai quali si è iscritto.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 18, esclusa la medicina legale, e in una prova orale.

La dissertazione scritta deve essere presentata in due esemplari, stampati o dattilografati, almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea e trasmessa dal Preside ad uno dei membri della commissione perchè ne riferisca nella seduta di esame.

Sul rapporto del relatore la Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla dissertazione e su argomenti affini.

Art. 24.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma e posseggano il titolo richiesto dall'art. 47 del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere iscritti, a giudizio della

Facoltà, ad un anno di corso non oltre il 2°, salvo i laureati dalla Facoltà di scienze politiche che saranno ammessi al 3°.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

La norma di cui al comma precedente vale anche per gli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica e per gli studenti che provengono da Università estere.

Istituto di esercitazioni giuridiche (seminario).

Art. 25.

L'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche.

Art. 26.

All'Istituto appartengono tutti i professori della Facoltà che vi tengono corsi di esercitazioni. Essi eleggono nel loro seno un Direttore che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Appartiene all'Istituto una biblioteca diretta dal Direttore dell'Istituto e comune alle altre due Scuole della Facoltà.

Art. 27.

Possono essere ammessi all'Istituto gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di giurisprudenza di Roma e coloro che abbiano ottenuto da non oltre quattro anni la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno.

Art. 28.

Chi è ammesso all'Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche che saranno fissate nel regolamento speciale. In caso di trasgressione può essere escluso dai lavori dell'Istituto.

Art. 29.

Gli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico dell'Istituto secondo le norme del regolamento interno.

Art. 30.

Agli studenti ed ai laureati che abbiano frequentato l'Istituto almeno per un anno viene rilasciato un certificato degli studii compiuti, sottoscritto dal Direttore e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 31.

Possono essere pubblicati a spese dell'Istituto quei lavori degli allievi che una Commissione di non meno di tre membri, nominata dal Consiglio degli insegnanti, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa.

Possono inoltre aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi.

Scuola di applicazione giuridico-criminale (seminario).

Art. 32.

La Scuola di applicazione giuridico-criminale, ordinata anche essa come seminario, ha lo scopo di addestrare nella teoria e nella pratica delle discipline giuridico-criminali.

Art. 33.

Possono iscriversi alla Scuola gli studenti e i laureati in giurisprudenza.

Possono iscriversi anche gli stranieri, studenti o laureati in legge, previo assenso del Rettore.

Art. 34.

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli iscritti, che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. 35.

La Direzione didattica della Scuola è affidata al professore di diritto penale della Università di Roma.

Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti orientali.

Art. 36.

La Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti orientali ha lo scopo di preparare i giovani allo studio approfondito del diritto romano e dei diritti orientali.

Alla Scuola possono inscriversi i laureati in giurisprudenza e quegli stranieri la cui preparazione scientifica sia riconosciuta idonea dal Consiglio della Scuola.

Essa funziona anche come seminario per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, e rilascia in tal caso attestati di frequenza e di profitto.

Art. 37.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1. istituzioni di diritto romano;
2. storia del diritto romano;
3. diritto romano;
4. esegesi di diritto romano;
5. diritto pubblico romano;
6. diritto comune;
7. diritto greco-romano;
8. epigrafia giuridica;
9. papirologia giuridica;
10. diritti orientali mediterranei;
11. diritto musulmano;
12. introduzione allo studio del diritto comparato.

La Scuola consiglierà di anno in anno, nel manifesto degli studi, i corsi della Facoltà di scienze politiche e della Facoltà di lettere e filosofia, che potranno utilmente coordinarsi con quelli della Scuola stessa.

Art. 38.

Il corso della Scuola, della durata di due anni, può condurre al conferimento di uno dei diplomi seguenti:

1. in diritto romano;
2. in diritti orientali;
3. in diritto romano e diritti orientali.

Art. 39.

Per il conseguimento del diploma in diritto romano è necessaria l'iscrizione nelle materie indicate all'art. 37 ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, ed inoltre in tre a scelta fra le materie segnate ai numeri 5, 8 e 10, e fra quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Debbono essere seguiti per un biennio il diritto romano e, a scelta, una delle altre materie.

Per il conseguimento del diploma in diritti orientali è necessaria l'iscrizione nelle materie indicate all'art. 37 ai numeri 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 e in una scelta fra le materie segnate ai numeri 4, 7, 12 e fra quelle di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Le materie di cui ai numeri 10, 11 ed una scelta fra le altre sono biennali.

Per il conseguimento del diploma in diritto romano e diritti orientali è necessaria l'iscrizione per due anni alle materie elencate nell'articolo 37 ai numeri 3, 10, 11; per un anno alle materie segnate ai numeri 1, 2, 6, 7 e 9, e a due scelte fra quelle di cui ai numeri 4, 5, 8, 12 e fra quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 40.

Per il conseguimento dei diplomi in diritti orientali e in diritto romano e diritti orientali l'aspirante alla fine del corso deve dare prova di conoscere elementarmente le lingue araba o siriaca.

Art. 41.

Gli esami di profitto saranno sostenuti per singole materie.

Art. 42.

L'esame per il conseguimento del diploma in diritto romano oppure in diritti orientali consiste nella discussione di una dissertazione scritta fondata su ricerche originali e di una tesi orale su argomenti pertinenti ad altra materia del corso.

I temi relativi dovranno essere presentati alla Direzione della Scuola per l'approvazione all'inizio del 2° anno di iscrizione. La dissertazione scritta e il tema della tesi orale dovranno essere presentati in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione di esame.

L'esame per il conseguimento del diploma in diritto romano e diritti orientali consiste nella discussione di una dissertazione scritta per uno dei due gruppi (romanistico ed orientalistico) ed in due tesi orali per il gruppo a cui non appartiene la dissertazione scritta.

Le tesi dovranno essere approvate e presentate come sopra.

Art. 43.

Un apposito corso della Scuola, della durata di almeno un anno, conduce al conferimento di un diploma integrativo della laurea in giurisprudenza per la preparazione agli uffici della magistratura e all'esercizio dell'avvocatura e del notariato nelle Colonie.

L'inscritto deve frequentare le seguenti materie:

1. diritti orientali mediterranei;
2. diritto musulmano;
3. legislazione coloniale;
4. storia politica coloniale;

nonchè altre due materie di carattere coloniale od orientalistico fra quelle di qualsiasi Facoltà o Scuola dell'Università, la cui scelta sia approvata, caso per caso, dal Consiglio della Scuola.

Gli aspiranti devono altresì, alla fine del corso, fornire la prova di conoscere gli elementi della lingua araba.

Per ottenere il diploma il candidato, oltre agli esami di profitto di cui sopra, deve presentare una dissertazione scritta e sostenere una discussione su questa e su argomenti affini.

Art. 44.

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori ufficiali della Facoltà di giurisprudenza che insegnino le materie comprese nel piano degli studi della Scuola.

Il Direttore è nominato annualmente dalla Facoltà di giurisprudenza ed è rieleggibile.

Art. 45.

Per le esercitazioni e per l'uso della biblioteca la direzione della Scuola prende gli accordi con l'Istituto di diritto romano.

Art. 46.

Gli iscritti alla Scuola che non siano studenti universitari pagheranno le tasse e sopratasse nella misura di un quarto di quelle stabilite per gli studenti di giurisprudenza.

TITOLO III.

Facoltà di scienze politiche.

Art. 47.

La Facoltà di scienze politiche ha per fine di promuovere l'alta cultura politica, economica e sociale e di fornire la preparazione per le carriere amministrativa, diplomatico-consolare e coloniale.

Art. 48.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

Art. 49.

Le materie di insegnamento della Facoltà di scienze politiche sono le seguenti:

1. introduzione alle scienze giuridiche;
2. filosofia del diritto;
3. istituzioni di diritto privato italiano;
4. diritto pubblico interno;
5. diritto pubblico comparato;
6. diritto internazionale pubblico e privato;
7. statistica metodologica;
8. economia teorica;
9. legislazione economica e del lavoro;
10. politica e statistica economica;
11. politica e legislazione finanziaria;
12. storia politica moderna;
13. storia delle colonie e politica coloniale;
14. storia dei trattati e delle relazioni internazionali;
15. storia economica;
16. storia delle dottrine economiche;
17. scienza bancaria;
18. legislazione coloniale;
19. demografia;
20. sociologia;
21. dottrina generale dello Stato;
22. matematica per le scienze sociali;
23. biologia per le scienze sociali:
24. geografia politica ed economica;
25. organica militare;
26. merceologia;
27. contabilità di Stato;
28. ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Ogni anno il Consiglio di Facoltà indicherà nel manifesto degli studi gli insegnamenti propri di altre Facoltà o Scuole che possono essere compresi dallo studente nel suo ordine di studi.

Art. 50.

I corsi di cui ai numeri 1-13 hanno durata annuale.

I corsi di cui ai numeri 14-28 hanno durata annuale o semestrale secondo le deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

Art. 51.

Ogni anno il Consiglio di Facoltà stabilisce quali corsi, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527, saranno tenuti nell'anno successivo.

Art. 52.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente deve superare gli esami di profitto su almeno 19 materie fra quelle elencate all'art. 49.

I corsi di durata minore di un anno verranno a tal fine computati in ragione della loro durata.

Lo studente che desideri includere, tra dette 19 materie, insegnamenti di altre Facoltà o Scuole non designati dal Consiglio di Facoltà, deve sottomettere all'approvazione del Consiglio di Facoltà il suo programma di studi.

Le esercitazioni speciali che si compiono ai sensi dell'articolo 58 negli Istituti annessi alla Facoltà, non potranno contare ai fini del computo delle materie di cui al primo comma del presente articolo, se non su conforme deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve inoltre dimostrare, mediante esami orali, la conoscenza pratica di due lingue straniere di cui una sia l'inglese o la francese. Detti esami vengono dati alla presenza d'una Commissione composta di due professori della Facoltà — uno di scienze economiche e uno di scienze giuridiche — e del professore della lingua straniera a cui è affidato il corso.

Art. 53.

Ogni anno il Consiglio di Facoltà propone agli studenti un determinato ordine di studi e determina gli eventuali aggruppamenti delle materie di esame.

Gli esami di Introduzione alle scienze giuridiche, Filosofia del diritto, Istituzioni di diritto privato italiano, Diritto pubblico interno, debbono essere sostenuti prima di quello di Diritto pubblico comparato; l'esame di Diritto pubblico comparato deve essere sostenuto prima di quelli di Diritto internazionale pubblico e privato e di Legislazione economica e del lavoro; gli esami di Economia teorica e Statistica metodologica devono essere sostenuti prima di quello di Politica e statistica economica; questo deve essere sostenuto prima dell'esame di Politica e legislazione finanziaria.

Salvo l'obbligo di tali precedenze, gli studenti sono liberi di variare l'ordine degli studi e di scegliere l'ordine degli esami.

Art. 54.

Alla Facoltà di scienze politiche possono essere iscritti, quali studenti, coloro che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica.

I laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno con l'obbligo della iscrizione ai corsi e degli esami nelle materie seguenti: Diritto pubblico comparato, Legislazione economica e del lavoro, Politica e statistica economica, Politica e legislazione finanziaria, Storia politica moderna, Storia e politica coloniale e due altre materie e scelta da designarsi dalla Facoltà, o, in caso che la Facoltà non le designi, da indicarsi dallo studente all'inizio dell'anno accademico; i laureati in giurisprudenza saranno in ogni caso tenuti agli esami di cui all'ultimo comma dell'art. 52.

Prima della laurea detti studenti devono frequentare per un anno almeno due dei tre Istituti della Facoltà.

I laureati in lettere e filosofia sono ammessi al terzo anno.

In ordine alle abbreviazioni del corso per i laureati e studenti di altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, muniti di diploma di maturità classica o scientifica, come pure sul riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio della Facoltà caso per caso.

Art. 55.

Sono applicabili agli studenti della Facoltà di scienze politiche le norme stabilite nel presente statuto per il conseguimento della laurea nella Facoltà di giurisprudenza.

Il tema della dissertazione è liberamente scelto dal candidato in una delle materie elencate all'art. 49 dal n. 1 al 20.

Art. 56.

Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:

l'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

l'Istituto di statistica e politica economica;

l'Istituto di politica e legislazione finanziaria.

Questi Istituti sono ordinati come seminari secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Scopo di detti Istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli Istituti si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi Direttori.

Art. 57.

All'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale appartengono i professori ufficiali di diritto pubblico e di legislazione sociale. Il Consiglio della Facoltà elegge tra i professori dell'istituto stesso un Direttore che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

L'Istituto di statistica e politica economica è annesso alla cattedra di Politica e statistica economica. Esso è diretto dal titolare della cattedra o, qualora l'insegnamento sia dato per incarico, dall'insegnante della materia o d'una materia affine designato dalla Facoltà.

L'Istituto di politica e legislazione finanziaria è annesso alla cattedra di politica e legislazione finanziaria. Esso è diretto dal titolare della cattedra o, qualora l'insegnamento sia affidato per incarico, dall'insegnante della materia o di una materia affine, designato dalla Facoltà.

Art. 58.

Gli studenti della Facoltà di scienze politiche devono frequentare due dei tre Istituti, almeno per un anno, versando al principio di ogni anno un contributo fisso di laboratorio nella misura proposta dal Direttore dell'Istituto e approvata dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore può accogliere nell'Istituto anche studenti di altre Facoltà o Scuole, o semplici studiosi, previo pagamento, da parte di questi, d'un contributo da lui fissato in armonia con la natura e le ricerche da compiersi e che può essere aumentato. In ogni caso la misura del contributo deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 59.

Chi è iscritto ad un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche impartite dal Direttore. In caso di trasgressione può essere sospeso o escluso dalla frequenza dell'Istituto, inteso il Consiglio di Facoltà.

Art. 60.

Gli iscritti agli Istituti predetti sono ammessi a servirsi dei libri della biblioteca della Facoltà di scienze politiche, osservando le norme del regolamento speciale, e a servirsi altresì dei libri e del materiale scientifico degli Istituti a cui sono iscritti, osservando le prescrizioni stabilite dal rispettivo Direttore.

Art. 61.

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi, il Direttore può rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

Il Direttore dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale, per il rilascio di detti attestati, dovrà avere l'as-

senso dell'insegnante della materia nella quale lo studente intenda perfezionarsi o si sia perfezionato.

I laureati che frequentino per almeno due anni detti Istituti, eseguendo ricerche scientifiche giudicate dal Direttore degne di stampa, possono richiedere un certificato degli studi eseguiti, previo sempre lo assenso dell'insegnante relativo, qualora trattisi di perfezionamento conseguito presso l'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale.

Detto certificato sarà rilasciato dal Preside della Facoltà e sarà firmato anche dal Direttore dell'Istituto.

Art. 62.

A favore degli Istituti di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti assegni per acquisto di materiale scientifico e tecnico o per insegnamenti o esercitazioni speciali. Presso gli Istituti stessi possono essere istituite borse di assistentato, di perfezionamento, di studio, temporanee o permanenti, sia da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università, o del Consiglio della Facoltà di scienze politiche, sia da enti pubblici estranei all'Università o da privati.

Tutte le proposte in questa materia devono essere approvate preventivamente dal Direttore dell'Istituto, dal Consiglio di Facoltà e dal Consiglio di amministrazione dell'Università, il quale ultimo, in ogni caso, curerà l'amministrazione degli assegni stessi.

Presso ciascun Istituto possono pure essere tenuti, dietro invito del Direttore, insegnamenti od esercitazioni speciali a titolo gratuito.

Art. 63.

Detti Istituti provvedono al loro funzionamento, oltre che con gli assegni concessi dal Consiglio di amministrazione e coi contributi di cui agli articoli precedenti, con la dotazione ed il personale loro attribuiti dal R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2489.

Art. 64.

Ogni anno, entro il mese di novembre, vengono messe a concorso, per titoli o per esami, tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche, non esclusi i laureati da non oltre un anno, cinque borse di studio di lire 10.000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382.

Tali borse sono a disposizione:

due del Consiglio della Facoltà;

una dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una dell'Istituto di statistica e politica economica;

una dell'Istituto di politica e legislazione finanziaria.

Il bando di concorso si pubblica nell'albo universitario, nel Bollettino del Ministero della P. I. e nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande documentate di concorso scade dopo trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Durante l'anno accademico non può essere conferita allo stesso individuo più d'una borsa di studio.

Ciascuna borsa può essere divisa tra due concorrenti, quando non venga assegnata per l'estero.

Le borse di studio sono pagabili in sei rate bimestrali previa presentazione del certificato di frequenza e di profitto rilasciato dal Direttore dell'Istituto, o, per le borse a disposizione della Facoltà, dal Preside.

Le borse che siano assegnate per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione, per la prima rata, del certificato di inscrizione all'Istituto al quale l'assegnatario è inscritto, e per la seconda di un certificato di frequenza.

Art. 65.

Alla Facoltà di scienze politiche è annessa una biblioteca alla quale sopraintende un professore ufficiale della Facoltà che viene nominato dal Consiglio della Facoltà stessa, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

TITOLO IV.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 66.

Le materie di insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

1. archeologia cristiana;
2. archeologia e storia dell'arte antica;
3. archeologia orientale ed assiriologia;
4. ebraico e lingue semitiche comparate;
5. egittologia;
6. epigrafia e antichità greche;
7. epigrafia e antichità romane;
8. epigrafia italica;
9. etruscologia e archeologia italica;
10. filologia bizantina;
11. filosofia;
12. geografia;
13. letteratura italiana;
14. letteratura polacca;
15. lingua e letteratura araba;
16. lingua e letteratura francese;
17. lingua e letteratura greca;
18. lingua e letteratura inglese;
19. lingua e letteratura tedesca;
20. lingua e letteratura latina;
21. lingue e letterature neo-latine;
22. numismatica;
23. paleografia e diplomatica;
24. paletnologia;
25. pedagogia;
26. religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
27. sanscrito;
28. storia bizantina;
29. storia comparata delle lingue classiche;
30. storia del cristianesimo;
31. storia della filosofia antica;
32. storia della filosofia moderna;
33. storia dell'arte del rinascimento e moderna;
34. storia dell'arte medioevale;
35. storia delle religioni;
36. storia del risorgimento italiano;
37. storia e geografia dell'Asia orientale;
38. storia e istituzioni musulmane;
39. storia e lingue d'Abissinia;
40. storia greca;
41. storia moderna;
42. storia romana;
43. topografia dell'Italia antica;
44. topografia romana.

Gli insegnamenti di storia della filosofia antica e di storia della filosofia moderna, quando non siano affidati a due titolari distinti, costituiranno un'unica cattedra di « storia della filosofia ».

Art. 67.

La Facoltà conferisce due lauree:

la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Attestati di frequenza e di profitto e diplomi di perfezionamento sono conferiti rispettivamente dal Seminario e dalle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà ed elencate all'art. 1 del presente statuto.

Art. 68.

I corsi dei professori possono essere annuali o semestrali e comprendono:

1. una trattazione cattedratica della materia;
2. conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alle ricerche scientifiche.

Il numero settimanale delle ore di insegnamento viene stabilito anno per anno in base al programma di ciascun corso.

Gli studenti iscritti ad un corso possono essere divisi, secondo il diverso grado di maturità e la diversità dei fini che si propongono, in più gruppi, corrispondenti ciascuno a una parte delle lezioni o delle esercitazioni impartite o dirette dal professore.

Art. 69.

Nel Seminario e nelle Scuole di perfezionamento di cui all'art. 1 i professori possono essere coadiuvati da assistenti o coadiutori, che dipendono dal Direttore della Scuola o del Seminario.

A ciascuna delle cattedre di letterature straniere è addetto, per l'insegnamento pratico della lingua, un lettore.

Art. 70.

Lo studente deve iscriversi a non meno di sei materie in ciascuno dei due bienni.

Le materie del 1° biennio devono essere scelte tra quelle indicate nell'art. 66, e, almeno quattro di esse, seguite per ambedue gli anni.

Le materie del 2° biennio possono essere scelte fra quelle dell'art. 66 e le materie di altre Facoltà; e, almeno tre, debbono essere seguite per ambedue gli anni.

Le materie di altre Facoltà non possono essere più di tre.

Delle materie dell'art. 66 due possono essere le stesse già scelte nel 1° biennio; ma una sola di queste potrà essere seguita per tutto il quadriennio.

Art. 71.

Le Scuole di perfezionamento di cui all'art. 1 funzionano come seminari per gli studenti della Facoltà.

Ogni studente, non più tardi del dicembre del secondo anno, deve iscriversi ad una di esse o al Seminario storico-geografico, col che egli assume gli obblighi:

a) di sostenere tra gli esami di gruppo, di cui alla lettera c) dell'articolo seguente, almeno uno di quelli prescritti dalla Scuola medesima e dal Seminario;

b) di superare la prova scritta di cui alla lettera d) dell'articolo medesimo in una delle materie prescritte dalla Scuola o dal Seminario;

c) di svolgere in una delle materie costitutive della Scuola o del Seminario la dissertazione di laurea.

Non più tardi del terzo anno di corso, lo studente può passare ad altra Scuola col consenso della Facoltà.

Art. 72.

Gli esami di profitto che lo studente ha l'obbligo di sostenere, prima di essere ammesso all'esame di laurea, sono i seguenti:

a) una prova scritta di italiano;

b) una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino (con l'uso del vocabolario).

Il tempo concesso per ognuna di queste due prove sarà di quattro ore;

c) tre esami orali di gruppo scelti liberamente tra quelli proposti dalle Scuole o dal Seminario, secondo i programmi che, annualmente, saranno pubblicati dalle Scuole medesime o dal Seminario, e che verranno allegati all'ordine degli studi.

Uno degli esami di gruppo può essere sostenuto al termine del primo biennio; gli altri due debbono essere sostenuti durante il secondo biennio.

I gruppi a scelta risultano dall'allegato A);

d) una prova scritta, alla fine del quarto anno, su una delle discipline di cui all'allegato B), a seconda della Scuola scelta dallo studente.

Il tempo concesso per questa prova sarà di 5 ore.

Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) debbono essere superate prima degli esami di gruppo del secondo biennio.

Art. 73.

Le Commissioni per le prove scritte, di cui all'articolo precedente, sono composte di due professori ufficiali e di un libero docente o cultore della materia.

Art. 74.

Negli esami di profitto lo studente deve non solo mostrare di possedere le più importanti nozioni delle materie formanti il gruppo, ma anche dar prova di possedere una sufficiente maturità intellettuale e di avere composta ad unità organica la sua coltura nelle materie stesse.

Il giudizio sull'esame di gruppo è dato con un voto unico.

Per conseguire la laurea, il candidato deve presentare, almeno un mese prima del tempo fissato per la discussione, una dissertazione relativa ad una delle discipline insegnate nella Facoltà in non meno di quattro esemplari nitidi e corretti.

Il tema della dissertazione è scelto liberamente dallo studente nell'ambito delle discipline costitutive della Scuola da lui seguita, secondo le disposizioni dell'art. 71, e deve essere comunicato almeno sei mesi prima della presentazione del lavoro ad uno dei professori ufficiali, il quale potrà, ove lo creda opportuno, seguire il progresso del lavoro.

Art. 75.

Formata la Commissione per l'esame di laurea, il Preside delega tre professori di essa ad esaminare con particolare cura la dissertazione per riferirne alla Commissione, la quale delibera, in base a tale relazione, se il candidato possa essere ammesso alla discussione.

Quando la dissertazione è respinta il candidato si considera riprovato.

Art. 76.

Gli studenti provenienti da altra Università che si iscrivono alla Facoltà di lettere e filosofia dopo il dicembre del 2° anno del loro corso universitario devono iscriversi contemporaneamente ad una delle Scuole annesse alla Facoltà, con gli obblighi che ne derivano intorno alla prova scritta di quarto anno e alla materia della dissertazione di laurea. Gli altri obblighi di esame saranno invece determinati dalla Facoltà, tenendo conto degli ordinamenti vigenti nella Facoltà da cui lo studente proviene, degli studi da lui compiuti e degli esami superati.

Gli studenti che non abbiano superato, nell'Università da cui provengono, le prove scritte a) e b) di cui all'articolo 72 dovranno averle superate prima di presentarsi agli esami del secondo biennio.

Gli studenti provenienti da altra Università che, essendo in regola con gli esami di profitto, secondo gli ordinamenti della Università da cui provengono, si presentino a sostenere gli esami di laurea, devono dare, prima di esservi ammessi, al Preside della Facoltà o ad un professore da lui designato, quelle informazioni che egli creda necessario chiedere intorno alla condotta della dissertazione.

Gli studenti, che avendo compiuto tutto il corso dei loro studi in altra Università, debbono ancora sostenere esami di profitto per l'ammissione all'esame di laurea, possono sostenerli secondo le norme fissate dagli ordinamenti della Università da cui provengono.

Art. 77.

Gli studenti che abbiano compiuto qualche anno di studio in altra Facoltà e domandino di passare alla Facoltà di lettere, sono iscritti, di regola, al primo anno. La Facoltà può tuttavia concedere una abbreviazione di corso, tenuto conto degli studi fatti, e purchè il diploma di maturità classica risulti conseguito almeno tanti anni prima, quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione.

Art. 78.

Coloro che avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia aspirino all'altra, sono iscritti di regola al quarto anno. Essi dovranno sostenere la prova scritta di cui alla lettera *d*) dell'art. 72, un esame orale di gruppo, a scelta tra quelli di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, purchè così la prova scritta come l'esame di gruppo vertano su materie diverse da quelle già seguite per il conseguimento della prima laurea.

Coloro i quali siano forniti di altra laurea ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, purchè abbiano conseguito il diploma di maturità classica almeno tanti anni prima, quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione. Se sarà accordata l'iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà sostenere le due prove scritte di italiano e latino (art. 72 lettere *a* e *b*), due esami orali di gruppo (art. 72 lettera *c*) e la prova scritta di quarto anno (art. 72 lettera *d*) con le norme stesse che valgono per tutti gli studenti. Invece, in caso di iscrizione al secondo anno, lo studente sarà obbligato a tutte le prove di cui all'art. 72.

Art. 79.

Le Scuole annesse alla Facoltà di cui all'art. 1 hanno i fini seguenti:

1. promuovere gli studi ai quali ciascuna s'intitola, contribuendo al loro progresso e alla loro diffusione con l'insegnamento, le pubblicazioni, le raccolte di materiali di studio, le borse e i premi agli allievi, e con ogni altra iniziativa che sia consentita dalle disponibilità finanziarie;

2. raggruppare e coordinare gli insegnamenti delle varie materie di ciascun gruppo, per facilitare ai giovani la specializzazione che può compiersi nel corso degli studi per le lauree in lettere ed in filosofia;

3. perfezionare, in ciascun gruppo di materie, mediante esercitazioni e conferenze e mediante l'assistenza dei professori nelle ricerche bibliografiche e sulle fonti, i giovani laureati che aspirino ad una più profonda cultura.

Art. 80.

Le singole Scuole funzionano come seminari, in quanto perseguono i fini di cui al n. 2 dell'articolo precedente, e rilasciano agli studenti meritevoli attestati di frequenza e di profitto; e come Scuole di perfezionamento in quanto perseguono i fini di cui al n. 3, rilasciando diplomi di perfezionamento ai giovani che abbiano superato i relativi esami.

Art. 81.

I laureati che vogliono inscriversi alle Scuole di perfezionamento devono presentare regolare domanda al Rettore.

Gli studenti per iscriversi ai Seminari devono farne dichiarazione alla segreteria, che ne terrà nota nel libretto di iscrizione.

I laureati iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse:

tassa annuale d'iscrizione lire 100;
sopratassa di esami di profitto lire 50;
sopratassa per l'esame di diploma lire 50;
tassa di diploma lire 50.

Art. 82.

Il Consiglio degli insegnanti di ciascuna Scuola è costituito dai professori ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia, che vi tengono gli insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi.

Il Direttore è nominato dalla Facoltà per un anno e può essere confermato.

Art. 83.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà, di intesa coi Direttori delle singole Scuole; quelle degli esami di laurea sono composte secondo le norme dell'art. 15 di questo statuto e quelle degli esami di diploma di perfezionamento sono nominate dal Rettore dell'Università, sentiti il Preside della Facoltà e il Direttore di ciascuna Scuola, e si compongono di sette membri, fra i quali sei professori di ruolo delle materie pertinenti alla Scuola o di materie affini e un libero docente di una fra le materie stesse.

SEMINARIO STORICO-GEOGRAFICO.

Art. 84.

Il Seminario è diviso nelle tre sezioni seguenti:

a) classica;
b) medioevale e moderna;
c) orientale.

Art. 85.

Si impartiscono nella sezione classica i seguenti insegnamenti:

1. storia greca;
2. storia romana;
3. geografia;
4. epigrafia e antichità greche;
5. epigrafia e antichità romane;
6. archeologia;
7. etruscologia ed archeologia italica;
8. storia della filosofia antica;
9. storia delle religioni;
10. storia del cristianesimo.

Art. 86.

Si impartiscono nella sezione medioevale e moderna i seguenti insegnamenti:

1. storia moderna;
2. storia romana;
3. geografia;
4. storia del risorgimento;
5. paleografia e diplomatica;
6. storia della filosofia moderna;
7. storia dell'arte medioevale;
8. storia dell'arte del rinascimento e moderna;
9. storia delle religioni;

10. storia del cristianesimo;
11. storia e istituzioni musulmane;
12. storia bizantina;
13. letteratura latina del medio evo.

Art. 87.

Si impartiscono nella sezione orientale i seguenti insegnamenti:
1. storia greca;
2. storia romana;
3. storia moderna;
4. geografia;
5. storia e istituzioni musulmane;
6. storia e geografia dell'Asia orientale.

Sezioni storiche dei corsi di:
7. ebraico e lingue semitiche comparate;
8. egittologia;
9. assiriologia;
10. storia e lingue d'Abissinia.

Art. 88.

Il Seminario promuoverà conferenze dei suoi insegnanti e di altri studiosi italiani e stranieri, manterrà relazioni e scambi di pubblicazioni con gli istituti affini, parteciperà, possibilmente, con suoi rappresentanti ai congressi storici e userà ogni altro mezzo utile al raggiungimento dei fini che gli sono propri.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

SCUOLA DI FILOLOGIA CLASSICA.

Art. 89.

Il corso della Scuola di filologia classica ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:
1. lingua e letteratura latina;
2. lingua e letteratura greca;
3. storia comparata delle lingue classiche;
4. filologia bizantina.

Nella Scuola possono tenersi corsi speciali di:
1. metodologia e storia della filologia classica;
2. grammatica storica della lingua latina;
3. grammatica storica della lingua greca;
4. papirologia e paleografia.

Ognuno di questi insegnamenti può essere dato da un professore ufficiale come parte del corso accademico annuale, o come incarico a titolo gratuito, oppure da un libero docente, come parte del suo corso libero.

Art. 90.

Gli studenti già laureati attendono a lavori scientifici insieme con i professori e sotto la loro guida. Un saggio di tali lavori è indispensabile per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia classica.

Il lavoro deve essere discusso e approvato dal Consiglio della Scuola.

Quando, per voto unanime, sia giudicato degno di stampa, il lavoro sarà compreso tra le pubblicazioni della Scuola.

Per gli studenti della Facoltà si faranno corsi di esercitazioni scritte, di traduzione e composizione in lingua latina ed esercitazioni stilistiche di lingua greca.

Art. 91.

La biblioteca e il materiale scientifico sono a disposizione degli alunni e dei professori con quelle cautele che il Consiglio formulerà in un apposito regolamento.

L'ufficio di bibliotecario sarà assunto gratuitamente da uno dei membri del Consiglio.

SCUOLA DI FILOLOGIA MODERNA.

Art. 92.

Il corso della Scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.

Gl'insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:
1. letteratura italiana;
2. lingue e letterature neo-latine;
3. lingua e letteratura francese;
4. lingua e letteratura spagnuola;
5. lingua e letteratura inglese;
6. lingua e letteratura tedesca;
7. lingua e letteratura polacca.

Nella Scuola saranno inoltre impartiti i seguenti insegnamenti:
1. grammatica storica delle lingue neo-latine;
2. storia delle lingue germaniche e anglosassoni;
3. storia della critica e della storiografia letteraria.

Tali insegnamenti saranno tenuti:

a) da un professore ufficiale come parte del corso accademico annuale o come incarico gratuito;

b) da un libero docente come parte del corso libero.

Art. 93.

La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfezionamento:
1. in letteratura italiana;
2. in lingue e letterature neo-latine;
3. in lingua e letteratura francese;
4. in lingua e letteratura spagnuola;
5. in lingua e letteratura inglese;
6. in lingua e letteratura tedesca;
7. in lingua e letteratura polacca.

Per ottenere uno di tali diplomi lo studente deve:

1. aver presa parte ai lavori della Scuola per la durata di almeno un anno scolastico;

2. presentare al Consiglio un lavoro che coordini i risultati degli studi compiuti intorno ad un determinato argomento.

Il lavoro presentato dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio, e quando sia giudicato, con voto unanime, degno di stampa, potrà essere compreso tra le pubblicazioni della Scuola.

Lo studente, che aspira al diploma per una lingua e letteratura straniera, dovrà inoltre superare una prova scritta consistente in:

a) un componimento;

b) un dettato;

nella lingua straniera.

Art. 94.

La biblioteca e il materiale scientifico saranno a disposizione degli studenti e dei professori, con quelle cautele che il Consiglio formulerà in apposito regolamento.

L'ufficio di bibliotecario sarà assunto gratuitamente da uno dei membri del Consiglio.

SCUOLA ITALIANA DI ARCHEOLOGIA.

Art. 95.

La Scuola italiana di archeologia si propone il compito di promuovere il perfezionamento nelle discipline archeologiche e di fornire la preparazione scientifica e l'addestramento pratico ai giovani che intendono dedicarsi al governo dei monumenti, musei e scavi di antichità.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere o in filosofia.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.

Art. 96.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1. archeologia;
2. epigrafia e antichità romane;
3. epigrafia e antichità greche;
4. etruscologia ed archeologia italica;
5. topografia romana;
6. topografia dell'Italia antica;
7. paletnologia;
8. numismatica;
9. epigrafia italica.

Art. 97.

Le materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 sono biennali; quelle indicate ai numeri 4-8 annuali; quella indicata al n. 9 è materia facoltativa.

L'insegnamento di tutte deve essere accompagnato da opportune esercitazioni.

Art. 98.

Gli alunni di primo anno debbono frequentare le tre materie biennali e due delle annuali a loro scelta; alla fine dell'anno debbono sostenere prove orali di profitto sui seguenti gruppi di materie:

1. epigrafia e antichità greche; epigrafia e antichità romane;

2. archeologia e le due materie annuali che siano state scelte.

Debbono inoltre presentare un saggio scritto su un argomento liberamente scelto nel campo delle materie studiate.

Ottenendo l'approvazione, sono ammessi al secondo anno.

Art. 99.

Gli alunni di secondo anno debbono frequentare le tre materie biennali, o solamente le esercitazioni che le accompagnano, secondo stabilisca, caso per caso, il Consiglio della Scuola e le tre materie annuali obbligatorie non seguite nel primo anno.

Alla fine dei corsi debbono superare una prova orale di profitto sul gruppo delle discipline frequentate nel 2° anno e presentare un secondo saggio scritto su una qualunque delle materie costitutive della Scuola.

Ottenendo l'approvazione, sono ammessi al 3° anno.

Art. 100.

E' in facoltà del Consiglio di prescrivere, o semplicemente raccomandare, la frequenza a corsi diversi da quelli enumerati nell'art. 96, con particolare riguardo ai corsi della Scuola di perfezionamento in storia antica.

Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli opportuni accordi con i Sopraintendenti, i Direttori ed Ispettori di Musei e Scavi per agevolare il tirocinio degli alunni, affidandoli alla loro sorveglianza per esercitazioni pratiche di catalogazione e di scavo. Queste esercitazioni debbono essere fatte durante le vacanze autunnali e debbono avere particolare sviluppo dopo il secondo anno di corso. A tal fine è data facoltà al Consiglio della Scuola di ridurre, per gli alunni di detti anni, la durata dei corsi.

Gli alunni del 3° anno debbono a loro scelta continuare le esercitazioni di cui all'articolo precedente o recarsi in Grecia a compiere il loro perfezionamento presso la R. Scuola archeologica italiana di Atene.

Il viaggio in Grecia per il perfezionamento, di cui al comma precedente, è obbligatorio per gli alunni che siano forniti di una delle borse di studio concesse a norma del R. decreto 24 maggio 1926, N. 1113.

Art. 101.

Compiuto il 3° anno di studi, gli alunni debbono presentare una dissertazione che dia prova della loro maturità nel ramo degli studi archeologici prescelto.

Se questa dissertazione e la relativa discussione orale hanno l'approvazione della Commissione giudicatrice, è rilasciato all'alunno il diploma di perfezionamento.

Art. 102.

Agli studenti della Facoltà è rilasciato un certificato di studi, e, qualora essi si iscrivano poi alla Scuola per il corso di perfezionamento, il Consiglio della Scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma, nei casi in cui gli interessati la richiedano e il Consiglio la riconosca giusta e conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira.

SCUOLA ORIENTALE.

Art. 103.

Le materie di insegnamento della Scuola orientale sono comprese nelle seguenti categorie:

1. filologia, cultura e storia dei popoli semitici e dell'antica Asia occidentale;
2. filologia, cultura e storia dei popoli musulmani;
3. egittologia;
4. filologia, cultura e storia dei popoli africani;
5. filologia, cultura e storia dei popoli iranici e caucasici;
6. filologia, cultura e storia dell'India;
7. filologia, cultura e storia dell'Asia centrale;
8. filologia, cultura e storia dell'Asia orientale;
9. archeologia e storia dell'arte d'oriente;
10. religioni e filosofia dei popoli orientali.

Art. 104.

Fanno parte della Scuola orientale gli insegnamenti ufficiali di materie orientalistiche della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 105.

La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 106.

La Scuola orientale si tiene in relazione con quegli Istituti e quelle Scuole sia della Facoltà, sia estranee a questa, la cui attività scientifica e didattica abbia comunanza di interessi e di finalità con gli studi orientalistici, e promuove accordi per collaborare coi suddetti Istituti e Scuole, sia riguardo a iniziative scientifiche, sia riguardo a programmi di insegnamento da svolgersi in comune.

Art. 107.

Gli insegnamenti di materie linguistiche della Scuola si suddividono in un corso elementare e almeno un corso superiore, assegnandosi a ciascun corso un minimo di due ore settimanali di lezione.

In seguito a deliberazione del Consiglio della Scuola il professore di materia linguistica può essere dispensato dal corso elementare qualora questo sia tenuto da un libero docente; in tal caso al corso o ai corsi superiori deve dedicarsi

l'intero numero di ore settimanali stabilito dall'articolo 4, comma 3°.

Il professore di una cattedra, che riunisca sotto il suo titolo discipline scientificamente autonome, può dividere anno per anno il proprio corso in due o più parti.

Agli effetti degli obblighi imposti dall'art. 70 agli studenti del secondo biennio le divisioni di corsi di cui ai due commi precedenti sono computate come corsi distinti.

Art. 108.

Alla cattedra di lingua e letteratura araba è addetto un lettore. Può essere addetto un lettore anche alle altre cattedre di lingue e letterature viventi.

Art. 109.

La Scuola orientale conferisce diplomi di perfezionamento nelle singole discipline orientalistiche di cui all'art. 103 agli alunni che abbiano frequentato durante il biennio almeno 6 corsi fra quelli compresi nell'articolo stesso e che superino le prove di cui all'articolo seguente.

Art. 110.

Le prove per l'esame di diploma sono scritte e orali. Per le materie linguistiche la prova o le prove scritte consistono, di regola, in una versione dalla lingua orientale in italiano e, per le lingue viventi, anche in una versione dall'italiano e in una composizione originale nella lingua stessa.

Art. 111.

Possono conseguire il diploma anche stranieri, che non siano iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma, i quali, avendo frequentato almeno per un anno corsi della Scuola orientale, vi superino gli esami di diploma ai sensi degli articoli 110 e 112.

Art. 112.

I laureati, la cui dissertazione di laurea non sia stata di argomento orientalistico, devono presentare inoltre, per il conseguimento del diploma, una dissertazione scientifica sulla materia nella quale aspirano al diploma, ed essa è esaminata e discussa con le norme fissate negli articoli 74 e 75.

Art. 113.

La biblioteca della Scuola è costituita dalle opere orientalistiche della biblioteca della Facoltà di lettere e filosofia e dalle opere pervenute alla Scuola per acquisto, cambio o dono.

Il regolamento interno della biblioteca è concordato tra la Direzione della biblioteca della Facoltà e la Direzione della Scuola.

La sorveglianza della biblioteca è affidata dal Consiglio della Scuola a uno dei professori.

Art. 114.

La « *Rivista degli studi orientali* » è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della Scuola.

Scuola di storia antica.

Art. 115.

Il corso della Scuola comprende un biennio di studio.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia, e in giurisprudenza.

Art. 116.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. storia greca;
2. storia romana;
3. epigrafia e antichità greche;
4. epigrafia e antichità romane;
5. archeologia;
6. geografia;
7. storia della filosofia antica;
8. numismatica;
9. storia bizantina;
10. storia del diritto romano;
11. diritto romano;
12. economia politica;
13. storia delle religioni;
14. storia del cristianesimo;
15. epigrafia giuridica.

Art. 117.

Durante il biennio della Scuola gli studenti debbono frequentare almeno 6 corsi, tra i quali la storia greca, la storia romana, e l'epigrafia e antichità greche o l'epigrafia e antichità romane.

Art. 118.

Al termine del biennio gli studenti devono presentare una dissertazione scritta, su argomento liberamente scelto in una delle seguenti discipline:

storia greca, storia romana, epigrafia e antichità greche, epigrafia e antichità romane, storia della filosofia antica, storia del diritto romano, epigrafia giuridica.

Scuola di storia medioevale e moderna.

Art. 119.

Il corso della Scuola comprende un biennio di studio.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in giurisprudenza.

Art. 120.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. storia medioevale e moderna;
2. storia del risorgimento italiano;
3. storia politica dell'età moderna;
4. storia romana;
5. geografia;
6. paleografia e diplomatica;
7. storia del cristianesimo;
8. storia dell'arte medioevale;
9. storia dell'arte del rinascimento e moderna;
10. letteratura latina del medio evo;
11. storia del diritto italiano;
12. statistica;
13. storia del diritto romano;
14. economia politica;
15. diritto pubblico moderno.

Art. 121.

Durante il biennio della Scuola, gli studenti devono frequentare almeno sei corsi, dei quali tre designati dal Consiglio della Scuola, e tre a loro scelta. Al termine del biennio devono presentare una dissertazione scritta, secondo le norme fissate per la laurea in lettere.

SCUOLA DI STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA.

Art. 122.

La Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna si propone il compito di promuovere il perfezionamento nelle discipline storico-artistiche relative al Medio Evo e all'età moderna, e di fornire la preparazione scientifica e l'addestramento pratico ai giovani che intendono dedicarsi al governo dei monumenti e delle gallerie.

Possono iscriversi alla Scuola tutti coloro che abbiano conseguito una laurea in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore.

Art. 123.

Gli anni di corso della Scuola sono tre.

Il primo e il secondo anno devono essere compiuti presso la R. Università di Roma. Durante le ferie estive tutti gli iscritti debbono compiere viaggi per visitare i principali monumenti, musei e gallerie del Regno.

Durante il terzo anno tutti gli iscritti devono compiere un viaggio di istruzione all'estero.

Art. 124.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Storia dell'arte medioevale;
2. Storia dell'arte del rinascimento e moderna;
3. Storia dell'arte antica;
4. Storia dell'arte orientale;
5. Storia dell'estetica.

Gli studenti iscritti alla Scuola devono frequentare durante i primi due anni i corsi delle suddette materie e due altri corsi scelti fra le storie delle letterature.

Qualora manchi qualcuno dei sopraelencati insegnamenti, il Consiglio della Scuola provvederà opportunamente alla sostituzione.

Art. 125.

Alla fine del primo anno gli iscritti devono dare un esame di profitto; alla fine del secondo anno un esame orale davanti all'intero Consiglio della Scuola su tutti gli insegnamenti seguiti; e alla fine del terzo, per il conseguimento del diploma, presentare e discutere una memoria originale su una delle materie indicate ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente. Tale memoria dovrà dimostrare il profitto tratto dagli insegnamenti e dai viaggi in Italia e all'estero, nonchè la maturità del candidato agli studi di storia dell'arte.

SCUOLA DI STUDI STORICO-RELIGIOSI.

Art. 126.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. storia delle religioni;
2. religioni e filosofia dell'Asia centrale e dell'estremo Oriente;
3. egittologia;
4. assiriologia;
5. storia religiosa d'Israele;
6. storia del cristianesimo;
7. storia e istituzioni musulmane;
8. archeologia cristiana;
9. storia e geografia dell'Asia orientale;
10. storia della filosofia antica;
11. storia della filosofia moderna;
12. storia antica;
13. storia moderna.

Art. 127.

L'insegnamento della storia religiosa d'Israele potrà essere impartito dal professore di ebraico e lingue semitiche comparate come parte del suo corso, in base ad accordi tra il Consiglio della Scuola di studi storico-religiosi e il Consiglio della Scuola orientale.

Art. 128.

Alla Scuola possono essere ammessi, dietro parere favorevole del Consiglio della Scuola, laureati da Facoltà diverse da quella di lettere.

Art. 129.

Il corso della Scuola comprende un biennio di studio.

Art. 130.

Coloro che aspirano al diploma in studi storico-religiosi debbono:

1. compiere un corso di studi indicato, caso per caso, dal Consiglio della Scuola in base agli studi precedenti del candidato e al ramo storico-religioso in cui egli intende specializzarsi;
2. presentare e discutere una dissertazione scritta.

Art. 131.

La Scuola si tiene in relazione con quegli Istituti e quelle Scuole la cui attività scientifica e didattica abbia comunanza di intenti e di finalità con la Scuola stessa.

Art. 132.

La Scuola cura l'istituzione di borse di studio per i suoi iscritti.

SCUOLA DI PEDAGOGIA.

Art. 133.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. pedagogia;
2. psicologia sperimentale;
3. igiene;
4. fisiologia generale.

Art. 134.

Nella Scuola possono impartirsi anche insegnamenti speciali di:

1. metodologia generale e speciale delle singole materie e istituti;
2. sociologia in rapporto all'educazione;
3. legislazione scolastica.

Gli insegnamenti speciali possono essere dati da un professore ufficiale come parte del corso accademico ordinario, o come incarico a titolo gratuito; o da un libero docente come parte del suo corso.

Art. 135.

Il corso della Scuola ha la durata di un anno.

Alla Scuola possono essere iscritti oltre ai laureati in lettere e filosofia, anche i laureati in medicina e chirurgia, in scienze matematiche, fisiche e naturali e in giurisprudenza.

Art. 136.

Gli studenti attendono a lavori scientifici insieme con i professori e sotto la loro guida. Un saggio di tali lavori è indispensabile per conseguire il diploma di perfezionamento in pedagogia.

Il lavoro deve essere discusso e approvato dal Consiglio della Scuola. Quando, per voto unanime, sia giudicato degno di stampa, il lavoro sarà compreso tra le pubblicazioni della Scuola.

Art. 137.

Alla Scuola sono annessi il museo pedagogico, la biblioteca pedagogica e il laboratorio di psicologia sperimentale.

SCUOLA DI FILOSOFIA.

Art. 138.

Gl'insegnamenti della Scuola di filosofia sono i seguenti:
1. storia della filosofia antica;
2. storia della filosofia moderna;
3. filosofia;
4. filosofia del diritto;
5. pedagogia;
6. economia politica;
7. storia delle religioni;
8. storia del cristianesimo;
9. storia delle dottrine politiche;
10. storia delle scienze.

Un corso di storia della filosofia medioevale sarà impartito o dal professore di storia della filosofia antica o da quello di storia della filosofia moderna per accordo variabile anche di anno in anno.

Gli insegnamenti avranno la forma di lezioni e di esercitazioni.

Art. 139.

Il Consiglio della Scuola, formato dai professori titolari delle materie filosofiche insegnate nella Facoltà di lettere e filosofia, delibererà sulle seguenti materie:

a) coordinamento dei corsi proposti dai singoli insegnanti;

b) esame dell'ordine degli studi, che ciascun inscritto alla Scuola si propone di seguire;

c) indicazione degli insegnamenti impartiti in altre Scuole della stessa Facoltà o di altre Facoltà, che per i corsi annunziati per l'anno successivo rientrino nel quadro degli studi filosofici;

d) scelta di quei corsi delle discipline di cui all'articolo precedente impartiti a titolo privato nella R. Università, che si ritengono più confacenti ai fini della Scuola.

Art. 140.

Oltre ai laureati in filosofia possono essere iscritti alla Scuola i laureati in lettere e quelli di altre Facoltà, italiani o stranieri, che superino un esame scritto di storia della filosofia, e sostengano un colloquio su due temi di filosofia da loro stessi proposti.

Il corso della Scuola ha la durata di un anno.

Per conseguire il diploma di perfezionamento gli iscritti devono presentare una memoria originale e sostenere innanzi a una Commissione di tre membri, presieduta dal Direttore della Scuola, una discussione su due argomenti di filosofia scelti in una serie di 10 proposti dal Consiglio della Scuola.

Art. 141.

La Scuola pubblicherà un volume all'anno di *Annali della Scuola di filosofia della R. Università di Roma*, nel quale troveranno posto, oltre a memorie degl'insegnanti, quelle memorie o ricerche di scolari che saranno nell'esame di diploma giudicate degne della pubblicazione.

ALLEGATO *A* (Art. 72 lettera *c*).

Esami di gruppo.

Scuola di « filologia classica »:

1. lingua greca, lingua latina, grammatica storico-comparativa delle lingue classiche;
2. lingua e letteratura greca, lingua e letteratura latina, filologia bizantina, epigrafia o greca o romana o italica;
3. lingua e letteratura greca, lingua e letteratura latina; storia dell'arte classica.

Scuola di « filologia moderna »:

1. letteratura italiana; letteratura latina; storia moderna; filosofia;
2. un gruppo di almeno tre materie liberamente scelte dal candidato tra quelle costitutive della Scuola, con speciale riguardo ad una letteratura e ai suoi sviluppi dal medio evo al secolo XVI.
3. un gruppo di almeno tre materie liberamente scelte dal candidato tra quelle costitutive della Scuola, con speciale riguardo ad una letteratura ed ai suoi sviluppi dal secolo XVI in poi.

NB. - Solamente i gruppi 2 e 3 possono valere ai fini della iscrizione alla Scuola.

Seminario « storico-geografico - sezione classica »:

1. storia greca; storia romana; geografia;
2. storia greca, epigrafia e antichità greche, e una terza materia scelta tra le seguenti: storia della filosofia; archeologia e storia dell'arte antica; storia delle religioni; storia del cristianesimo, il cui esame potrà, eventualmente, essere sostenuto isolatamente;
3. storia romana, epigrafia ed antichità romane, e una terza materia, scelta tra quelle indicate nel comma precedente, il cui esame potrà parimenti essere sostenuto isolatamente.

Seminario « storico-geografico - sezione medioevale e moderna »:

1. storia moderna, geografia e una terza materia scelta liberamente tra le seguenti: storia politica moderna; storia del risorgimento; storia della filosofia; storia e istituzioni musulmane; storia bizantina;
2. storia moderna; paleografia e diplomatica; storia dell'arte medioevale o storia dell'arte del rinascimento e moderna.

Scuola di « archeologia »:

1. archeologia e storia dell'arte antica; archeologia italica ed etruscologia; epigrafia e antichità greche o epigrafia e antichità romane;
2. un gruppo di tre materie liberamente scelte dallo studente tra le altre costitutive della Scuola.

Scuola di « studi storico-religiosi »:

1. storia delle religioni; storia del cristianesimo; storia antica o storia moderna;
2. storia del cristianesimo, storia della filosofia ed una terza materia liberamente scelta fra le seguenti: storia e religione d'Israele; archeologia cristiana; filologia bizantina; storia bizantina, il cui esame potrà eventualmente essere sostenuto isolatamente;
3. storia delle religioni, storia della filosofia ed una terza materia liberamente scelta tra le seguenti: religioni e filosofia dell'Asia centrale e dell'Estremo Oriente; storia e istituzioni musulmane; epigrafia e antichità greche o romane.

Scuola di « filosofia »:

1. storia della filosofia; filosofia; pedagogia;
2. storia della filosofia; storia delle religioni; storia del cristianesimo.

Scuola di « pedagogia »:

pedagogia, psicologia sperimentale; igiene o fisiologia generale.

« Scuola orientale »:

1. filologia, cultura e storia dei popoli semitici e dell'antica Asia occidentale;
2. filologia, cultura e storia dei popoli musulmani;
3. egittologia;
4. filologia, cultura e storia dei popoli africani;
5. filologia, cultura e storia dei popoli iranici e caucasici;
6. filologia, cultura e storia dell'India;
7. filologia, cultura e storia dell'Asia centrale;
8. filologia, cultura e storia dell'Asia orientale;
9. archeologia e storia dell'arte d'Oriente;
10. religioni e filosofia dei popoli orientali.

ALLEGATO *B* (Art. 72 lettera *d*).

Materie per la prova scritta di quarto anno.

Scuola di « filologia classica »:

lingua e letteratura greca o lingua e letteratura latina (almeno una parte del lavoro deve essere scritta in latino).

Scuola di « filologia moderna »:

la prova scritta dovrà vertere su di un argomento attinente alla materia scelta per la dissertazione di laurea.

Seminario « storico geografico - sezione classica »:

storia greca o antichità greche; storia romana o antichità romane.

Seminario « storico-geografico » sezione medioevale e moderna »:

storia moderna o geografia umana o paleografia e diplomatica.

Scuola di « archeologia »:

archeologia classica o epigrafia e antichità greche o epigrafia e antichità romane.

Scuola di studi « storico-religiosi »:

storia delle religioni o storia del cristianesimo.

Scuola « filosofica »:

filosofia.

Scuola « pedagogica »:

pedagogia.

Scuola « orientale »: (per i rispettivi gruppi di cui all'allegato *A*):

1. arabo o ebraico o siriaco o babilonese-assiro o una lingua d'Abissinia;
2. arabo;
3. egiziano antico o copto;
4. una lingua dell'Africa orientale;
5. sanscrito;
6. cinese;

7 e 8. una lingua orientale tra quelle professate nella Facoltà.

TITOLO V.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 142.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia, e nelle sue Scuole di perfezionamento conferisce diplomi di specialista.

Art. 143.

Gl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1. fisica sperimentale;
2. chimica generale inorganica ed organica;
3. botanica;
4. zoologia;
5. anatomia comparata;
6. anatomia umana normale sistematica e topografica, istologia generale e speciale;
7. fisiologia umana;
8. chimica fisiologica;
9. psicologia sperimentale;
10. patologia generale;
11. farmacologia e tossicologia;
12. anatomia e istologia patologica;
13. patologia speciale medica dimostrativa;
14. patologia speciale chirurgica dimostrativa;
15. parassitologia;
16. batteriologia;
17. radiologia medica;
18. semejotica medica;
19. clinica medica generale;
20. clinica pediatrica;
21. clinica chirurgica generale, semeiotica e medicina operatoria;
22. clinica ostetrica e ginecologica;
23. clinica oculistica, ottica, fisiologia e vizi di rifrazione;
24. clinica delle malattie nervose e mentali;
25. igiene e polizia medica;
26. medicina legale;
27. clinica dermosifilopatica;
28. clinica traumatologico-ortopedica;
29. clinica otorinolaringoiatrica;
30. istituzioni di odontoiatria.

I corsi di fisica, di chimica, di botanica, di zoologia e anatomia comparata sono svolti da insegnanti della Facoltà di scienze, con incarichi speciali e con programmi appositi, approvati dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 144.

Tutti i corsi della Facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi, e completati da esercitazioni pratiche.

Art. 145.

Per i singoli insegnamenti della Facoltà è richiesta ai fini dell'ammissione agli esami di profitto:

a) una frequenza triennale per:

clinica medica;
clinica chirurgica;

b) una frequenza biennale per:

anatomia umana normale sistematica;
fisiologia umana;
anatomia patologica;

c) una frequenza annuale per tutti gli altri insegnamenti.

Art. 146.

E' consigliato il seguente ordine degli studi:

Anno 1°:

fisica;
chimica;
botanica;

zoologia;
anatomia comparata;
anatomia umana normale sistematica.

Anno 2°:

anatomia umana normale sistematica;
istologia normale;
fisiologia umana;
chimica fisiologica.

Anno 3°:

fisiologia umana;
anatomia topografica;
patologia generale;
farmacologia e tossicologia;
parassitologia;
batteriologia.

Anno 4°:

anatomia e istologia patologica;
semejotica medica;
clinica medica;
clinica chirurgica e semeiotica;
medicina operatoria;
patologia speciale medica;
patologia speciale chirurgica;
clinica otorinolaringoiatrica;
radiologia medica;
psicologia sperimentale.

Anno 5°:

clinica medica e semeiotica;
clinica chirurgica e semeiotica;
igiene e polizia medica;
anatomia e istologia patologica;
clinica delle malattie mentali e nervose;
clinica oculistica;
clinica dermosifilopatica;
istituzioni di odontoiatria.

Anno 6°:

clinica medica e semeiotica;
clinica chirurgica e semeiotica;
medicina legale;
clinica ostetrica;
clinica pediatrica;
clinica traumatologico-ortopedica;
clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 147.

Lo studente è libero di modificare il piano degli studi proposto nell'articolo precedente, purchè il numero complessivo delle materie alle quali s'inscrive e sulle quali deve superare gli esami durante tutto il corso degli studi non sia inferiore a 24.

Art. 148.

Lo studente non potrà essere ammesso ad alcun esame di profitto nelle cliniche generali o speciali, se non abbia superati quelli di anatomia umana normale, fisiologia e patologia generale.

Art. 149.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 150.

Per gli esami di profitto è costituito il gruppo di clinica chirurgica, clinica traumatologico-ortopedica e clinica otorinolaringoiatrica, la cui Commissione giudicatrice sarà costituita dai tre titolari dei rispettivi insegnamenti, da un professore di ruolo di materia affine e da un libero docente di una delle tre suddette materie.

Tutti gli altri esami di profitto verranno dati singolarmente, davanti a Commissioni composte del titolare della materia, di un professore di ruolo di materia affine, e di un libero docente della materia o di materia affine.

La Facoltà potrà disporre altrimenti, indicando nel manifesto annuale altri eventuali aggruppamenti.

Art. 151.

Per l'ammissione all'esame di laurea è obbligatoria la presentazione di una dissertazione scritta, su un argomento di qualunque materia del corso, ma non di pura compilazione; la dissertazione deve essere munita dell'attestazione di un professore ufficiale o libero docente, che dichiari che lo studente l'ha elaborata e redatta sotto la sua direzione.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta e di due temi scelti dalla Commissione, al momento dell'esame, fra tre presentati dal candidato in materie diverse e notificati un mese prima della data degli esami alla segreteria, che li sottopone all'accettazione preventiva della Facoltà.

Art. 152.

I laureati in scienze naturali, in agraria e in medicina veterinaria che abbiano superato da almeno due anni gli esami di maturità classica o scientifica, possono essere iscritti al terzo anno; qualora essi abbiano frequentato un corso biennale di anatomia umana con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia e un corso annuale di patologia generale, e ne abbiano superato gli esami, possono essere iscritti al quarto anno.

I laureati in matematica, in fisica, in chimica, in chimica e farmacia, e i diplomati in farmacia possono essere iscritti al secondo anno; qualora essi abbiano già superato gli esami di botanica, zoologia e anatomia comparata, fisiologia, possono essere iscritti al terzo anno.

Gli ingegneri civili e industriali, i laureati in filosofia, in lettere e in giurisprudenza possono essere iscritti al secondo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui sono forniti, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Norme generali

Art. 153.

Le Scuole di perfezionamento hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 154.

Alle Scuole di perfezionamento vengono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 155.

Il Direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola; nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il Direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal Direttore.

Art. 156.

Il programma di ogni Scuola viene compilato anno per anno dal Direttore della Scuola, sottoposto alla approvazione della Facoltà e quindi reso pubblico.

Art. 157.

Il Consiglio della Facoltà può, su proposta del Direttore della Scuola, concedere un abbreviamento del corso di perfezionamento a quegli inscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.

Coloro che eventualmente usufruiscano della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. 158.

Per ciascuna Scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il Direttore della Scuola ha facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati egualmente, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Del pari potrà esser fissato un numero massimo di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.

Art. 159.

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli propri della Scuola stessa, ai quali possono essere aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono esser tenuti corsi appositi per gli inscritti alla Scuola.

Quando gli inscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 160.

L'internato nelle Scuole di perfezionamento comprende:

a) la partecipazione attiva degli inscritti alle esercitazioni;

b) l'assistenza ad atti operativi;

c) l'esecuzione, da parte degli inscritti, di atti operativi.

Art. 161.

La sorveglianza sugli inscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al Direttore della Scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al Direttore della Scuola.

Art. 162.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola.

Ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri fra cui un libero docente.

Art. 163.

L'esame di diploma verrà sostenuto davanti a una Commissione di sette membri, nominata e composta a norma dello articolo 86 del Regolamento generale universitario.

L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una dissertazione originale scritta, e di una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla Scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un *diploma di specialista*.

Art. 164.

Le tasse e sopratasse che gli inscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge ha stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche, e per le altre prestazioni di cui gli inscritti usufruiscano durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

SCUOLA DI CHIRURGIA.

Art. 165.

La Scuola di perfezionamento in chirurgia ha per fine:

di promuovere lo studio della chirurgia in genere e delle sue varie specializzazioni, sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnico;

di conferire diplomi di specialista in chirurgia.

Art. 166.

Alla Scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia; il corso dura cinque anni.

Art. 167.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. clinica chirurgica generale (cinque anni);
2. patologia speciale chirurgica dimostrativa (tre anni);
3. ortopedia (un anno);
4. traumatologia (un anno);
5. ginecologia (un anno);
6. semeiotica chirurgica (due anni);
7. chirurgia delle vie urinarie (un anno);
8. chirurgia del sistema digerente (un anno);
9. chirurgia del sistema nervoso (un anno);
10. neuropatologia chirurgica (un anno);
11. chirurgia d'urgenza (un anno);
12. radiologia applicata alla chirurgia (due anni);
13. batteriologia applicata alla chirurgia (un anno);
14. ricerche di laboratorio a scopo chirurgico (due anni);
15. tecnica degli apparecchi (un anno);
16. tecnica speciale di endoscopia (un anno);
17. oto-rino-laringoiatria (un anno);
18. medicina operatoria (un anno);
19. anatomia chirurgica (un anno);
20. chirurgia sperimentale (un anno).

Art. 168.

Tutti i corsi sono svolti in forma di lezioni cliniche su malati e di esercitazioni semeiotiche e operatorie. I corsi di tecnica, di endoscopia, di laboratorio, ecc. sono esclusivamente pratici.

Art. 169.

Gli iscritti al corso devono superare esami di profitto nei seguenti gruppi di materie;

1° anno: ortopedia; traumatologia; chirurgia di urgenza; tecnica degli apparecchi;

2° anno: batteriologia; esami di laboratorio;
» » medicina operatoria; anatomia chirurgica; chirurgia sperimentale;
3° anno: chirurgia delle vie urinarie; tecnica speciale di endoscopia;
4° anno: chirurgia del sistema digerente; radiologia;
» » chirurgia del sistema nervoso; neuropatologia chirurgica;
5° anno: clinica chirurgica generale; semejotica; ginecologia; otorinolaringoiatria.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI UROLOGIA.

Art. 170.

La durata del corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in urologia è di tre anni.

Art. 171.

Gl'insegnamenti prescritti per il diploma di perfezionamento in urologia sono i seguenti:
1. clinica chirurgica generale (due anni);
2. chirurgia speciale degli organi e vie urinarie (tre anni);
3. semeiotica speciale (un anno);
4. radiologia del sistema urinario (un anno);
5. tecnica di uretroscopia, cistoscopia, ecc. (due anni);
6. batteriologia delle vie urinarie (un semestre);
7. esami delle urine e della funzione renale (un anno);
8. ginecologia speciale (un semestre);
9. medicina operatoria speciale (un semestre).

Art. 172.

Gli esami di profitto si sostengono sui seguenti gruppi:
semeiotica, radiologia;
tecnica di endoscopia, esami di laboratorio, batteriologia;
clinica chirurgica generale, chirurgia urinaria, ginecologia speciale, medicina operatoria speciale.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI DERMOSIFILOPATIA.

Art. 173.

La durata del corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia ha la durata di due anni.

Art. 174.

Gl'insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° dermatologia:
semeiotica morfologica delle dermatosi;
patologia e clinica delle entità e sindromi morbose cutanee;
cure farmaceutiche e cure fisiche;
2° sifilografia:
patologia e clinica della sifilide;
3° venereologia:
patologia e clinica della blenorragia;
patologia e clinica dell'ulcera venerea;
patologia e clinica delle balanopostiti, condilomi vegetanti, ecc.

Art. 175.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI OCULISTICA.

Art. 176.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in oculistica ha la durata di tre anni.

Art. 177.

Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1. anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
2. semeiotica oculare;
3. patologia oculare;
4. clinica oculare;
5. oftalmoscopia;
6. tecnica operativa;
7. infortunistica e medicina legale ;
8. igiene e profilassi;
9. ottica fisiologica;
10. organo visivo e malattie generali e nervose;
11. radiologia e malattie oculari.

Art. 178.

L'ordine delle materie è disposto dal Direttore della Scuola in modo che, nel triennio necessario al conseguimento del diploma, il programma venga svolto in modo completo, mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi impartiti da lui e dagli insegnanti.

Art. 179.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno, secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI MEDICINA LEGALE.

Art. 180.

La Scuola di perfezionamento in medicina legale conferisce diplomi di specialista in medicina legale, in medicina del lavoro, in polizia scientifica e medicina penitenziaria.
La Scuola comprende un biennio di studi per il conseguimento del diploma in medicina legale e in polizia scientifica e medicina penitenziaria; ed un triennio per il diploma in medicina del lavoro.

Art. 181.

Gl'insegnamenti della Scuola sono indicati nella tabella seguente, divisi in gruppi secondo il diploma di specialità ai quali sono diretti:

Diploma in medicina legale.
1. medicina legale generale e speciale;
2. autopsie medico-legali;
3. infortunistica medico-legale;
4. traumatologia infortunistica;
5. psichiatria forense;
6. antropologia criminale;
7. assicurazioni sociali.

Diploma in medicina del lavoro.
1. fisiologia del lavoro;
2. psicologia del lavoro;
3. patologia chirurgica dei lavoratori;
4. igiene industriale e legislazione del lavoro;
5. infortunistica medico-legale;
6. assicurazioni sociali.

Diploma in polizia scientifica e medicina penitenziaria.
1. medicina legale generale;
2. antropologia criminale;

3. esame del delinquente;
4. polizia scientifica;
5. tecnica di polizia;
6. psichiatria forense;
7. scienza penitenziaria.

Art. 182.

Gli insegnamenti sono dimostrativi. Per ogni insegnamento si fanno esercitazioni individuali.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno, secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.

Gli esami di diploma si svolgono con le norme dell'art. 163.

Art. 183.

Le prove di esame sostenute per il conseguimento del diploma in una delle tre specialità sono convalidate agli alunni che si iscrivono pel conseguimento di altro diploma; e in tal caso l'ulteriore corso di studi può essere ridotto di un anno.

SCUOLA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'APPARATO MOTORE.

Art. 184.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia dell'apparato motore ha la durata di tre anni.

Art. 185.

Gl'insegnamenti della Scuola sono:

1. clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2. clinica chirurgica;
3. clinica neuropatologica;
4. patologia speciale delle deformità congenite dell'apparato motore;
5. patologia speciale delle deformità acquisite dell'apparato motore;
6. tecnica degli apparecchi gessati (triennale);
7. fisioterapia.

Art. 186.

Tutti gli insegnamenti (compresi quelli di patologia speciale dell'apparato motore) sono dimostrativi sia nelle lezioni che nelle esercitazioni. L'insegnamento di tecnica degli apparecchi è esclusivamente pratico.

Art. 187.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.

L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA.

Art. 188.

Il corso di studi nella Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni.

Il medico iscritto alla Scuola non deve avere impegni di pratica ospitaliera o privata che lo possano distogliere dal dedicare tutto il suo tempo allo studio ed alle esercitazioni cliniche.

Art. 189.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1. anatomia e fisiologia ostetrica;
2. anatomia e fisiologia ginecologica;
3. patologia della gravidanza;
4. patologia del parto e del puerperio;
5. ostetricia operativa;
6. patologia dei genitali femminili;
7. terapia ginecologica;
8. radioterapia del campo ostetrico e ginecologico;
9. ostetricia medico-legale e sociale;
10. clinica ostetrico-ginecologica.

Art. 190.

E' obbligatoria la frequenza ai singoli corsi, nonchè alle esercitazioni cliniche e di laboratorio che ne formano il complemento pratico. L'iscritto deve, a norma dei turni fissati, prestare servizio di guardia diurno e notturno nella Clinica, e adempiere a tutte le mansioni di assistenza che gli vengono affidate. L'iscritto che nel corso di un anno non abbia soddisfatto a questi obblighi non è ammesso all'anno successivo.

Art. 191.

L'iscritto deve prendere parte alle esercitazioni pratiche di anatomia ed istologia patologica e di batteriologia che si eseguono nei laboratori della Clinica.

Art. 192.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.

L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI OTORINOLARINGOIATRIA.

Art. 193.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria ha la durata di tre anni.

Art. 194.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. clinica otorinolaringoiatrica (triennale);
2. patologia speciale dell'orecchio, del naso e della gola (triennale);
3. neuropatologia in rapporto alla specialità;
4. oculistica in rapporto alla specialità;
5. tecnica operatoria dell'orecchio (triennale);
6. tecnica operatoria del naso e della gola (triennale);
7. anatomia ed istologia patologica in rapporto alla specialità;
8. esercitazioni cliniche (triennale).

Art. 195.

Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, con l'ordine seguente:

gli esami delle materie indicate ai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente si danno alla fine del primo anno;

quello della materia indicata al n. 7 alla fine del secondo anno;

quelli delle altre cinque materie prima dell'esame di diploma.

L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI PUERICOLTURA.

Art. 196.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in puericoltura è di un anno.

Art. 197.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. anatomia e fisiologia del bambino;
2. alimentazione del bambino lattante e della seconda e terza infanzia;
3. igiene del neonato, del lattante, del bambino della seconda e terza infanzia;
4. igiene scolastica;

5. educazione fisica dell'infanzia;
6. psicologia del bambino.

Art. 198.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI PEDIATRIA.

Art. 199.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in pediatria ha la durata di due anni.

Art. 200.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1. semeiotica e tecnica pediatrica;
2. patologia e clinica del neonato;
3. patologia e clinica del lattante;
4. malattie della pubertà;
5. malattie infettive dell'infanzia, con speciale riguardo alle malattie esantematiche;
6. tubercolosi e sifilide ereditaria;
7. malattie di gola, naso, orecchio dei bambini;
8. malattie degli occhi dei bambini;
9. malattie dei denti e ortopedia facciale;
10. malattie chirurgiche dell'infanzia;
11. malattie della pelle nell'infanzia;
12. neuropsichiatria infantile.

Art. 201.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

Art. 202.

Le Scuole di perfezionamento in puericoltura e in pediatria possono essere seguite contemporaneamente.

SCUOLA DI RADIOLOGIA.

Art. 203.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in radiologia è di due anni.
In ogni anno è obbligatorio un internato di almeno 4 mesi nell'Istituto di radiologia.

Art. 204.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1. nozi ni di elettricità, con particolare riguardo alla fisica dei raggi X e delle sostanze radioattive;
2. tecnica radiologica;
3. anatomia radiologica;
4. semeiotica Röntgen;
5. radiodiagnostica;
6. localizzazione di corpi estranei;
7. elettroterapia, fototerapia, radioterapia, radiumterapia.

Art. 205.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo gli aggruppamenti stabiliti nel manifesto della Scuola alla fine di ogni anno di corso.
L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'articolo 163.

SCUOLA DI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA.

Art. 206.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in neurologia e psichiatria è di tre anni.

Art. 207.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1. clinica delle malattie nervose e mentali;
2. psicopatologia;
3. semeiotica e diagnostica delle malattie del sistema nervoso;
4. semeiotica e diagnostica delle malattie mentali;
5. istologia normale e patologia del sistema nervoso;
6. esercizi di oftalmoscopia clinica.

Art. 208.

Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi sia nelle lezioni che nelle esercitazioni.

Art. 209.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

SCUOLA DI ODONTOIATRIA E PROSTESI DENTARIA.

Art. 210.

Il corso degli studi nella Scuola di perfezionamento in odontoiatria e prostesi dentaria è di due anni.

Art. 211.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1. anatomia, istologia, embriologia, e fisiologia dei denti (esercitazioni tecniche, disegno e modellatura dei denti);
2. biochimica delle ghiandole salivari e composizione chimica dei denti;
3. patologia dei denti e dei tessuti peridentari;
4. radiologia speciale odontoiatrica (esercitazioni pratiche);
5. nozioni sui materiali adoperati in odontoiatria, prostesi dentaria ed ortodontoiatria;
6. prostesi dentaria fissa (lezioni teoriche ed esercitazioni tecniche per la costruzione di capsule, corone e denti a ponte fisso);
7. prostesi dentaria amovibile (lezioni teoriche ed esercitazioni tecniche per la costruzione di apparecchi di prostesi dentaria amovibile, a placca ed a ponte);
8. prostesi mascellare e speciale e costruzione di apparecchi nelle fratture mascellari (lezioni teoriche ed esercitazioni tecniche);
9. ortodontologia (lezioni teoriche ed esercitazioni tecniche);
10. farmacologia ed anestesia odontoiatriche;
11. microbiologia ed igiene della bocca; terapia odontoiatrica, vaccinica e sierologica;
12. malattie dei denti nella medicina interna;
13. malattie chirurgiche della bocca;
14. malattie dermosifilopatiche della bocca;
15. fonetica applicata all'ortodontologia;
16. tecnica operativa su denti fissati nel fantoccio (esercitazioni odontotecniche);
17. medicina operativa odontoiatrica (esercitazioni nella sala incisoria);
18. storia dell'odontologia;
19. medicina legale odontologica;
20. ortodontoiatria operativa (esercitazioni pratiche);
21. odontoiatria operativa (esercitazioni pratiche);
22. prostesi dentaria e speciale applicata ed applicazione di apparecchi nelle fratture delle ossa mascellari;
22. clinica odontoiatrica.

Art. 212.

Alla fine di ciascun anno di corso il candidato presenta alla Commissione esaminatrice i lavori di tecnica eseguiti e già classificati dal Direttore durante l'anno.

Art. 213.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
L'esame di diploma si svolge con le norme dell'art. 163.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 214.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. laurea in matematica;
2. laurea in fisica;
3. laurea in chimica;
4. laurea in scienze naturali;
5. laurea mista in matematica e fisica;
6. laurea mista in scienze naturali e chimica.

Nella Facoltà è istituito il biennio propedeutico per l'ammissione alle Scuole di ingegneria.

Art. 215.

Le materie di insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:

1. analisi algebrica;
2. analisi infinitesimale;
3. geometria analitica e proiettiva;
4. geometria descrittiva;
5. meccanica razionale;
6. fisica sperimentale (due corsi);
7. chimica generale;
8. chimica organica;
9. chimica analitica;
10. disegno di ornato e di architettura;
11. zoologia;
12. anatomia comparata;
13. botanica;
14. fisiologia generale;
15. mineralogia;
16. geologia;
17. matematica per i chimici ed i naturalisti;
18. chimica generale per gli studenti di medicina e farmacia;
19. fisica applicata alla biologia;
20. analisi superiore;
21. geometria superiore;
22. matematiche complementari;
23. fisica matematica;
24. meccanica superiore;
25. astronomia;
26. geodesia;
27. calcolo delle probabilità e statistica matematica;
28. matematica attuariale;
29. fisica superiore;
30. fisica terrestre;
31. fisica teorica;
32. chimica fisica;
33. chimica industriale;
34. chimica agraria;
35. chimica farmaceutica;
36. chimica bromatologica;
37. geografia fisica;
38. petrografia;
39. fisiologia vegetale;
40. paleontologia;
41. antropologia;
42. etnografia;
43. oceanografia biologica;
44. storia delle matematiche;
45. storia delle scienze biologiche;
46. storia delle scienze fisico-chimiche.

Art. 216.

Alcuni dei corsi possono essere svolti in un semestre.
Gli insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni.

Art. 217.

Per la validità di un anno di corso è necessaria l'iscrizione dello studente a tre insegnamenti almeno.
La Facoltà può tuttavia concedere la dispensa da uno dei tre insegnamenti ad uno studente del 4° anno che prepari la dissertazione di laurea.

Art. 218.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studi di ciascun anno e per gli aspiranti alle varie lauree; gli studenti però sono liberi di variare questo ordine, purchè, limitatamente agli esami, diano la precedenza a quei corsi che la Facoltà, nel manifesto, indichi come propedeutici ad altri.

Art. 219.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie in relazione alla laurea a cui lo studente aspira, secondo gli aggruppamenti che saranno indicati nel manifesto della Facoltà.
Se il gruppo contiene materie alle quali lo studente non si sia iscritto, l'esame verte solo sugli insegnamenti che egli ha seguito.

Art. 220.

I professori possono assicurarsi mediante colloqui, prove scritte, grafiche o pratiche, del profitto degli studenti che frequentano i corsi.

Art. 221.

Per il conseguimento della laurea in matematica si consiglia il seguente ordine di studi:

1. analisi algebrica (con esercitazioni);
2. analisi infinitesimale (con esercitazioni);
3. geometria analitica e proiettiva (con esercitazioni);
4. geometria descrittiva (prima e seconda parte);
5. fisica sperimentale (biennale);
6. chimica generale ed inorganica;
7. meccanica razionale;

8-9. due insegnamenti scelti fra: analisi superiore, geometria superiore, matematiche complementari;

10. un insegnamento scelto fra: fisica matematica, meccanica superiore;

11-12. due insegnamenti scelti fra quelli di cui ai numeri 25 a 31 dell'art. 215 o fra altri corsi, elencati nello stesso articolo, proposti dallo studente e approvati dalla Facoltà.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 215 ai numeri 1 a 7, 20 a 31.

Art. 222.

Per il conseguimento della laurea in fisica si consiglia il seguente ordine di studi:

1-7. gli insegnamenti elencati nel primo comma dell'articolo precedente;

8. fisica superiore (biennale, con esercitazioni);

9. fisica teorica;
10. fisica matematica o meccanica superiore, a scelta;
11-12. due insegnamenti a scelta fra i seguenti:
fisica terrestre;
astronomia;
chimica fisica (annuale);
mineralogia;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
(gli ultimi due appartenenti alla Scuola di ingegneria), od anche fuori di questi, purchè in tal caso la Facoltà approvi la scelta.

Lo studente deve frequentare gli esercizi di preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 215 ai numeri 1 a 7, 15, 23 a 26, 29 a 32 o fra altri corsi la cui scelta però sia approvata dalla Facoltà.

Art. 223.

Per il conseguimento della laurea in chimica si consiglia il seguente ordine di studi:
1. fisica sperimentale (biennale);
2. chimica generale;
3. chimica organica;
4. mineralogia (con esercitazioni);
5. chimica farmaceutica e tossicologica (annuale);
6. chimica fisica (biennale, con esercitazioni);
7. matematica per chimici e naturalisti;
8. chimica industriale;
9-10. due corsi a scelta fra i seguenti:
fisica superiore (annuale);
fisica teorica;
chimica bromatologica;
chimica agraria;
od anche fuori di questi, purchè in tal caso la Facoltà approvi la scelta.

Lo studente deve anche seguire i seguenti corsi pratici e superare le relative prove:
esercitazioni di preparazioni chimiche;
chimica analitica ed esercizi di analisi qualitativa;
esercizi di analisi quantitativa;
esercizi di fisica.

Lo studente deve pure frequentare durante il 4° anno il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorica o sperimentale.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 215 ai numeri 6 a 9, 15, 17, 29, 31, 32 a 36, e frequenti i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superi le relative prove e frequenti il laboratorio di chimica per le ricerche di cui al comma precedente.

Art. 224.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali, secondo che lo studente intenda seguire un indirizzo prevalentemente *biologico* oppure *abiologico,* si consiglia il seguente ordine di studi:
1. matematica per chimici e naturalisti;
2. chimica generale;
3. chimica organica;
a) indirizzo biologico:
4. fisica applicata alla biologia;
5. botanica;
6. fisiologia vegetale;
7. zoologia;
8. anatomia comparata;
9. fisiologia generale (biennale);
10. antropologia (con elementi di anatomia umana);
11-12. due corsi a scelta fra quelli consigliati per l'indirizzo abiologico, od anche fra altri corsi, purchè in tal caso la scelta sia approvata dalla Facoltà.
b) indirizzo abiologico:
4. fisica sperimentale (biennale);
5. mineralogia;
6. geologia;
7. zoologia;
8. botanica;
9. paleontologia;
10. fisica terrestre;
11-12. due corsi a scelta fra quelli consigliati per l'indirizzo biologico, od anche fra altri corsi, purchè in tal caso la scelta sia approvata dalla Facoltà.

Lo studente deve inoltre frequentare le esercitazioni seguenti e deve superare le relative prove:
1. per due anni un laboratorio di una delle materie dell'elenco scelto;
2. per un anno almeno un laboratorio di un'altra materia;
3. per un anno gli esercizi di preparazioni chimiche;
4. *a*) per un anno gli esercizi di fisica (per gli studenti con indirizzo biologico);
4. *b*) per un anno gli esercizi di analisi chimica qualitativa (per gli studenti con indirizzo abiologico).

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art 215 ai numeri 6 a 8, 11 a 17, 19, 30, 37 a 41, frequenti le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superi le relative prove.

Art. 225.

Per il conseguimento della laurea mista in matematica e fisica si consiglia il seguente ordine di studi:
1-7 gli insegnamenti elencati nel primo comma dell'articolo 221;
8. fisica superiore (biennale), oppure fisica superiore e fisica teorica (ciascuna annuale);
9-10. due corsi a scelta fra: analisi superiore, geometria superiore, matematiche complementari;
11. fisica matematica o meccanica superiore, a scelta;
12. un corso a scelta fra quelli elencati ai numeri 20 a 31 dell'articolo 215, od anche fuori di questi, purchè in tal caso la Facoltà approvi la scelta.

Lo studente deve frequentare almeno per un biennio il laboratorio di fisica, e superare la relativa prova pratica.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 215 ai numeri 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, e fra i corsi di fisica tecnica e di elettrotecnica della Scuola di ingegneria, frequenti per un biennio il laboratorio di fisica e superi la relativa prova pratica.

Art. 226.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze naturali e chimica si consiglia il seguente ordine di studi:
1. matematica per chimici e naturalisti;
2. fisica sperimentale (biennale);
3. chimica generale;
4. chimica organica;
5. mineralogia;
6. geologia;
7. botanica;

8. zoologia;
9. fisiologia generale (biennale);
10. antropologia (con elementi di anatomia umana);
11. geografia fisica;
12. chimica agraria.

Deve inoltre frequentare le esercitazioni seguenti e superare le relative prove:

1. per un anno il laboratorio di zoologia;
2. per un anno il laboratorio di botanica;
3. per un anno gli esercizi di fisica;
4. per un anno gli esercizi di preparazioni chimiche;
5. per un anno gli esercizi di analisi chimica qualitativa.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 215 ai numeri 6 a 9, 11 a 17, 32 a 37, 41, frequenti le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superi le relative prove.

Art. 227.

Agli studenti che seguono il corso biennale propedeutico per l'ammissione alla Scuola di ingegneria, si consiglia il seguente ordine di studi:

1. analisi algebrica (con esercitazioni);
2. analisi infinitesimale (con esercitazioni);
3. geometria analitica e proiettiva (con esercitazioni e disegno);
4. geometria descrittiva (prima e seconda parte);
5. fisica sperimentale (biennale);
6. chimica generale ed inorganica;
7. disegno di ornato e di architettura elementare (biennale);
8. meccanica razionale.

Art. 228.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di profitto nelle materie alle quali si è iscritto e le prove pratiche indicate negli articoli precedenti.

L'esame di laurea consiste nella presentazione (almeno un mese prima dell'esame) e nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle scienze che si riferiscono alla laurea cui aspira, e di due almeno fra tre argomenti orali assegnati dalla Facoltà, su domanda del candidato, tre mesi prima dell'esame.

Art. 229.

Per le lauree in fisica, in chimica e in scienze naturali e in quelle miste il candidato, deve, prima dell'esame finale, sostenere una o più prove pratiche su designazione della Commissione.

Nell'esame finale di laurea il candidato è interrogato sui procedimenti adottati nella prova pratica e sui risultati ottenuti.

Art. 230.

Per la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, valgono le seguenti norme relative alle abbreviazioni del corso degli studi, che possono essere modificate dalla Facoltà a vantaggio del richiedente quando questi dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli strettamente prescritti per la laurea già conseguita

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

I. — *Per la laurea in matematica.*

1. I laureati in fisica, gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere iscritti al 4° anno.
2. I laureati in chimica o in chimica e farmacia o in scienze naturali possono essere iscritti al 2° anno.

II. — *Per la laurea in fisica.*

1. I laureati in matematica e gli ingegneri civili e industriali possono essere iscritti al terzo anno.
2. I laureati in chimica, in chimica e farmacia, in scienze naturali o in medicina e chirurgia possono essere ammessi al 2° anno.

Il corso di fisica sperimentale per gli studenti di medicina non è considerato equivalente al corso prescritto ai laureati in fisica.

III. — *Per la laurea in chimica.*

1. I laureati in matematica, in fisica, in scienze naturali, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia e gli ingegneri civili e industriali possono essere iscritti al 3° anno.
2. I laureati in agraria, purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito da almeno due anni, e coloro che sono forniti del diploma di farmacista possono essere iscritti al 3° anno.

IV. — *Per la laurea in scienze naturali.*

1. I laureati in matematica, fisica, chimica, chimica e farmacia, medicina e chirurgia e gli ingegneri civili e industriali possono essere iscritti al 3° anno.
2. I laureati in agraria, purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito da almeno un anno, e coloro che sono forniti del diploma di farmacista, possono essere iscritti al 2° anno.

Art. 231.

I laureati ingegneri della R. Scuola d'ingegneria navale di Genova possono essere ammessi al 3° anno per le lauree in matematica, fisica e chimica.

TITOLO VII.

SCUOLA SPECIALE DI GEOGRAFIA.

Art. 232.

Il corso della Scuola ha la durata di un biennio.

Sono ammessi alla Scuola gli studenti che abbiano compiuto il primo biennio della Facoltà di scienze.

Possono essere ammessi alla Scuola anche gli studenti che abbiano compiuto un biennio nella Facoltà di lettere, o in altra Facoltà od Istituto superiore, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito da almeno due anni. Il Consiglio della Scuola giudicherà, caso per caso, della loro idoneità e prescriverà, per ciascuno di essi, l'ordine degli studi da seguire nella Scuola di geografia.

Con la iscrizione alla Scuola essi cessano di appartenere alla Facoltà di provenienza e sostengono gli eventuali esami arretrati come studenti fuori corso.

Agli studenti che abbiano compiuto il corso di studi prescritto dagli articoli seguenti la Scuola conferisce la laurea in geografia.

Art. 233.

Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. geografia (corso ufficiale della Facoltà di lettere);
2. geografia fisica (corso ufficiale della Facoltà di scienze);

3. fisica terrestre (corso ufficiale della Facoltà di scienze);
4. geologia (corso ufficiale della Facoltà di scienze);
5. astronomia (corso ufficiale della Facoltà di scienze);
6. geodesia (corso ufficiale della Facoltà di scienze);
7. antropologia ed etnografia (corsi ufficiali della Facoltà di scienze);
8. statistica (corso ufficiale della Facoltà giuridica o della Facoltà di scienze politiche);
9. economia politica (corso ufficiale della Facoltà giuridica o della Facoltà di scienze politiche);
10. geografia politica ed economica (corso ufficiale della Facoltà di scienze politiche);
11. storia economica (corso ufficiale della Facoltà di scienze politiche);
12. storia delle colonie e politica coloniale (corso ufficiale della Facoltà di scienze politiche);
13. storia e geografia dell'Asia orientale (corso ufficiale della Facoltà di lettere);
14. geografia matematica e cartografia;
15. geografia biologica;
16. storia della geografia.

Il Consiglio della Scuola potrà anche stabilire accordi con Istituti, che sorgessero eventualmente a Roma, per lo studio di problemi di geofisica, allo scopo di profittare dei corsi ivi tenuti o dei mezzi di studio di cui essi disponessero.

Art. 234.

Il Consiglio della Scuola propone ogni anno l'ordine degli studi. Lo studente però può variarlo sostituendo ad una o più tra le materie indicate dalla Scuola, altrettante materie fra quelle elencate nel precedente articolo, purchè il numero complessivo dei corsi non sia inferiore a sei e purchè superi i relativi esami.

Art. 235.

Al termine del biennio lo studente dovrà presentare una dissertazione di laurea, accompagnata da due tesine; l'una e le altre saranno oggetto di discussione dinanzi alla Commissione di laurea, formata con le norme stabilite per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 236.

I laureati delle Facoltà di scienze e di lettere, o anche quelli di altra Facoltà o Scuola superiore — semprechè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito da almeno tre anni — i quali, durante il periodo degli studi superiori, abbiano già frequentato, superando i relativi esami, alcuni corsi che dal Consiglio della Scuola siano giudicati equipollenti a corsi impartiti nella Scuola, potranno aspirare alla laurea in geografia con un ulteriore anno di studio. L'ordine degli studi da seguire sarà indicato dal Consiglio della Scuola caso per caso, tenuto conto degli studi già fatti e dell'intento speciale che ciascuno degli inscritti alla Scuola si prefigge.

TITOLO VIII.

Scuola di farmacia.

Art. 237.

La Scuola conferisce la laurea in chimica e farmacia e il diploma in farmacia.

Il corso di studi per la laurea dura 5 anni, quello per il diploma 4 anni.

Art. 238.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:
1. chimica farmaceutica e tossicologica (con esercitazioni);
2. chimica bromatologica;
3. botanica;
4. botanica farmaceutica (con esercitazioni);
5. farmacologia e farmacognosia (con esercitazioni);
6. igiene pratica (con esercitazioni);
7. chimica generale (con esercitazioni);
8. chimica organica;
9. fisica sperimentale (con esercitazioni);
10. mineralogia (con esercitazioni);
11. matematica per chimici e naturalisti;
12. chimica fisica;
13. chimica analitica;
14. chimica agraria;
15. chimica industriale;
16. fisiologia vegetale;
17. batteriologia;
18. chimica generale (per gli studenti di medicina e farmacia);
19. fisica applicata alla biologia.

Art. 239.

La Scuola propone e pubblica nel mese di giugno l'ordine consigliato per gli studi di ciascun anno. Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine, purchè limitatamente agli esami diano la precedenza a quei corsi che la Scuola, nel manifesto, indichi come propedeutici rispetto ad altri.

Art. 240.

I professori possono assicurarsi mediante colloqui, prove scritte o pratiche, del profitto degli studenti che frequentano i loro corsi.

Art. 241.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia si consiglia il seguente ordine di studi:
1. fisica sperimentale (biennale);
2. chimica generale;
3. chimica organica;
4. botanica;
5. mineralogia;
6. matematica per chimici e naturalisti;
7. chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
8. chimica bromatologica;
9. farmacologia e farmacognosia;
10. igiene pratica;
11. chimica fisica;

12-13. due corsi a scelta fra i seguenti: chimica industriale; chimica agraria; fisiologia vegetale; batteriologia; od anche fuori di questi, purchè in tal caso la Scuola approvi la scelta.

Egli deve inoltre seguire i seguenti corsi pratici:
1. esercizi di preparazioni chimiche;
2. chimica analitica ed esercizi di analisi qualitativa;
3. esercizi di analisi quantitativa;
4. esercizi di fisica sperimentale;
5. esercizi di botanica farmaceutica;
6. esercizi di mineralogia;
7. esercizi di chimica farmaceutica;
8. esercizi di farmacognosia;
9. esercizi di igiene pratica.

Agli esercizi indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 8 deve seguire la prova di esame.

Lo studente deve pure frequentare al 4° anno il laboratorio di chimica farmaceutica per compiervi esercitazioni speciali o ricerche di indole teorica o sperimentale.

Art. 242.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in al-

meno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 238; frequenti i corsi pratici consigliati dalla Scuola, e superi su cinque di essi le prove di esame.

Lo studente deve inoltre frequentare il laboratorio di chimica farmaceutica ai fini di cui al comma precedente.

Art. 243.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel qual caso nel manifesto degli studi saranno specificati gli aggruppamenti delle materie.

Art. 244.

Nel quinto anno di corso lo studente deve compiere un anno solare di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dal Direttore della Scuola.

Almeno sei mesi della pratica debbono essere compiuti dopo che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto. In ogni caso, per presentarsi all'esame finale di laurea in chimica e farmacia, lo studente deve aver compiuti cinque anni di regolare iscrizione.

Art. 245.

Alla fine del quarto anno, lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto, viene ammesso all'esame di laurea. Questo consiste in una prova pratica di analisi chimica qualitativa, quantitativa, farmaceutica e tossicologica secondo le norme che saranno prescritte dalla Commissione; nella discussione orale di una dissertazione scritta presentata almeno un mese prima dell'esame; e nella discussione di tre argomenti orali scelti dal candidato.

Lo studente, alla fine del quinto anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica, viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di laurea, avente per oggetto la illustrazione della farmacopea, il riconoscimento di piante e droghe medicinali, la legislazione sanitaria, e quanto altro possa riferirsi all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 246.

Per il conseguimento del diploma in farmacia si consiglia il seguente ordine di studi:

1. chimica generale (per gli studenti di medicina e farmacia);
2. fisica applicata alla biologia;
3. botanica farmaceutica;
4. chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
5. chimica bromatologica;
6. farmacologia e farmacognosia;
7. igiene pratica;

esercitazioni di:

1) botanica farmaceutica;
2) preparazioni ed analisi chimica;
3) chimica farmaceutica;
4) farmacognosia;
5) igiene pratica;

pratica farmaceutica al quarto anno secondo quanto è disposto dall'art. 244; almeno sei mesi della pratica debbono essere compiuti dopo che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto. In ogni caso per presentarsi all'esame finale di diploma lo studente dovrà avere compiuti quattro anni di regolare iscrizione.

Art. 247.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in al meno 7 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 238 e frequenti le esercitazioni consigliate dalla Scuola.

Art. 248.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel qual caso nel manifesto degli studi saranno specificati gli aggruppamenti delle materie.

Art. 249.

Alla fine del terzo anno di corso lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto viene ammesso all'esame di diploma in farmacia.

L'esame consiste in una prova pratica riguardante analisi, preparazioni e saggi farmaceutici ed in una prova orale di cultura; e viene integrato alla fine del quarto anno da un esame ordinato come all'ultimo comma dell'articolo 245.

Art. 250.

I laureati in chimica, in chimica industriale, in agraria (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito due anni avanti), in ingegneria civile ed industriale, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al terzo anno; i laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina al secondo anno; i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti e delle esercitazioni che, caso per caso, devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Art. 251.

I laureati in chimica, chimica industriale, agraria (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito due anni avanti), ingegneria civile e industriale, possono essere inscritti al terzo anno del corso per il diploma, qualora comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con esercizi; in caso contrario sono ammessi al secondo anno. I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina, in veterinaria (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito un anno avanti) possono essere iscritti al secondo anno.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti e degli esercizi che, caso per caso, devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 335.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 116.

Determinazione, per alcuni Comuni del Regno, della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 20 febbraio 1927 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà nei comuni di Casale Monferrato, Cortona, Barletta, Bisceglie, Corato, Molfetta, Trani, Imola, Piazza Armerina, Prato in Toscana, San Severo, Cesena, Rimini, Canicattì, Capannori, Carrara, Monza, Carpi, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Vigevano, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Comiso, Modica, Vittoria, Faenza, Lugo, Martina Franca, Castelvetrano, Marsala, Monte San Giuliano, Chioggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 110. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 336.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1927, n. 115.

Sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei Comuni e delle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 39;
Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla convalida in via di sanatoria di regolamenti, tariffe ed atti di accertamento di tasse comunali e provinciali applicate in difformità delle vigenti disposizioni legislative;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre alla facoltà data al Ministro per le finanze col precedente Nostro decreto 3 gennaio 1926, n. 39, di concedere in ogni tempo la omologazione od il visto ai sensi dell'articolo 217 della legge comunale e provinciale sopra regolamenti tributari dei Comuni e delle Provincie non sottoposti in tempo debito a tale formalità, è conferita al Ministro stesso anche la facoltà di concedere la sanatoria per i regolamenti, le tariffe e gli atti di accertamento, nei riguardi dei quali sia sorta o possa sorgere contestazione in via amministrativa o giudiziaria, circa la loro legittimità a termini delle vigenti disposizioni legislative ed in base ai quali i Comuni e le Provincie abbiano applicato e riscosso tributi di loro spettanza anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

I predetti regolamenti, tariffe ed atti di accertamento devonsi riconoscere, dopo tale sanatoria, come aventi piena efficacia fino dall'inizio della loro applicazione per ogni effetto di legge.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 106. — FERRETTI.

REGI DECRETI 30 dicembre 1926.

Ricostituzione per l'anno 1927 dei due Collegi arbitrali di 1° grado in Reggio Calabria ed in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 13 novembre e 29 novembre 1926 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria in data 17 novembre 1926 e quella dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro in data 18 novembre 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1927 dei signori:

Cav. uff. Giovanni Domenico Prestia Lamberti, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;
Cav. uff. Gaetano Criscenti, procuratore del Re presso il Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;
Cav. Serafino De Angelis, ingegnere direttore dell'Ufficio tecnico del piano regolatore di Reggio Calabria, arbitro ordinario;
Cav. ing. Leotta Salvatore, ingegnere principale di sezione del Genio civile, Servizio generale di Messina, arbitro supplente;
Cav. ing. Santo Pirrello, arbitro ordinario, e
Ing. Antonio Barbaro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Ing. Vittorio Butera, arbitro ordinario, e
Ing. Luigi Procopio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dal 1° gennaio 1927.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visto il decreto in data 13 novembre 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Visto il decreto in data 29 novembre 1926 del Ministro per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 9 novembre 1926 dell'Amministrazione provinciale di Messina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1927 dei signori:
Cav. uff. Antonio Calabrese, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente effettivo;
Cav. uff. Salvatore Cavallaro, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente supplente;
Cav. uff. ing. Piergianni Giuseppe, ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile, servizio generale di Messina, arbitro ordinario;
Cav. ing. Mentore Vareschi, ingegnere principale addetto all'ufficio del Genio civile, gestione patrimoniale di Messina, arbitro supplente;
Comm. ing. Giacomo Donato, arbitro ordinario di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina;
Ing. Letterio Savoia, arbitro supplente di nomina della Amministrazione provinciale di Messina;

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dal 1° gennaio 1927.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11-123, relativo all'istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273-91, contenente disposizioni relative alla fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 13 febbraio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 15 febbraio 1927 - Anno V

Francia	91.39	Oro	448.08
Svizzera	446.57	Belgrado	40.05
Londra	112.627	Budapest (pengo)	4.06
Olanda	9.29	Albania (Franco oro)	449.50
Spagna	391.25	Norvegia	5.97
Belgio	3.231	Svezia	6.19
Berlino (Marco oro)	5.507	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.275	Danimarca	6.18
Praga	68.90	Rendita 3,50 %	64 —
Romania	13.30	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.35	Rendita 3 % lordo	38.675
Peso argentino oro	22 —	Consolidato 5 %	81.20
Peso argentino carta	9.68	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.20
New York	23.222		
Dollaro Canadese	23.20		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	332283 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rebaudi Clotilde fu Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Luigia Secchi Murro, dom. a S. Remo (Porto Maurizio) . . . . L. Per l'usofrutto: Secchi-Murro Luigia fu Ignazio, ved. di Rebaudi Teodoro.	49 —
»	332282 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rebaudi Ulisse fu Teodoro, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » Per l'usofrutto: Intestata come l'usofrutto precedente.	49 —
Cons. 5 %	195972	Ventura Antonio fu Giuseppe, dom. a Bornato (Brescia) . . . »	210 —
Certificato provvisorio per il rilascio di titoli definitivi, obbligazioni delle Venezie, emesso il 18 luglio 1923 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Udine.	717	Del Fabbro Carlo fu Antonio e fu Brovedon Caterina e figli Giovanni e Cecilia . . . . capitale »	2,900 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria di Udine il 9 novembre 1923.	11109	De Grignis Quirino di Antonio e De Grignis Caterina . capitale »	900 —
Con. 5 %	96584	Rosso Nicola di Pasquale, dom. a Casaletto Spartano (Salerno). »	50 —
»	98222	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
»	390630	Rossi Nicola fu Pasquale, dom. come la precendente . . . . »	100 —
3.50 %	94295	Oratorio di S. Sebastiano nella borgata Canneto in Stellanello (Genova) . . . . »	59.50
»	101300 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Morra di Lavriano Enrico fu Carlo, domiciliato in Torino . . . . » Per l'usofrutto: Morra di Lavriano Carlo Felice fu Carlo	1440 —
»	67272	Maiorano Virginia fu Luigi, moglie di Iadevaia Luca fu Pasquale, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata. »	1250 —
»	294304	Castronuovo Elena di Giovanni e di Caruso Michelina, nubile, dom. a Napoli . . . . »	5000 —

Roma, 30 settembre 1926. *Il direttore generale:* CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino settimanale sanitario del bestiame n. 47, dal 22 al 28 novembre 1926. - Anno V

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Asti	Frinco	B	—	1
Id.	Id.	Robella	B	—	1
Id.	Casale Monferr.	Montiglio	B	—	1
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	E	—	1
Cagliari	Cagliari	Nuraminis	B	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	S	—	2
Chieti	Chieti	S. Valentino	B	—	1
Cosenza (*a*)	Cosenza	S. Marco Argen.	B	—	2
Firenze	Empoli	Empoli	B	—	1
Foggia	Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Id.	Cerignola	O	—	2
Id.	S. Severo	Pietramontecor.	E	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro G.	Cp	—	1
Friuli	Udine	Pozzolo del Fr.	B	—	1
Genova	Genova	Rivarolo	B	1	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	E	—	1
Id.	Gallipoli	Taurisano	O	—	1
Messina	Mistretta	S. Stefano di C.	B	—	1
Milano	Gallarate	Parabiago	B	—	1
Id.	Milano	Carpiano	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Eman.	B	—	1
Id.	Id.	Settimo Milan.	B	—	1
Modena	Modena	Maranello	B	—	1
Id.	Id.	Modena	B	1	1
Pavia	Mortara	Zeme	B	—	1
Id.	Pavia	Villanova d'Ar.	B	1	—
Id.	Voghera	Fortunago	B	—	1
Potenza	Matera	Irsina	O	—	1
Roma	Frosinone	Fiuggi	B	1	—
Id.	Id.	Patrica	B	1	—
Id.	Roma	Cervara	B	1	—
Id.	Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Salerno (*a*)	Salerno	Fisciano	B	—	1
Taranto	Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Id.	Manduria	O	1	—
Id.	Id.	Taranto	Cp	1	1
Trieste	Trieste	Sesana	B	—	1
Vicenza (*a*)	Vicenza	Cartigliano	B	—	1
				13	32
		Carbonchio sintomatico.			
Modena	Modena	Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	Formigine	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	—	1
		Segue Carbonchio sintomatico.			
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Villaminozzo	B	—	1
Roma	Roma	Leprignano	B	1	—
Sassari	Nuoro	Oliena	B	5	1
				6	[illegible]
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	1	1
Id.	Id.	Refrancore	B	—	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Asti	Asti	B	—	6
Id.	Id.	Bezzano	B	—	1
Id.	Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Id.	Portacomaro	B	—	1
Id.	Id.	Viale	B	—	3
Id.	Id.	Villanova	B	—	4
Id.	Casal Monferr.	Montiglio	B	—	2
Id.	Id.	Occimiano	B	2	1
Id.	Tortona	Sale	B	—	1
Id.	Id.	Viguzzolo	B	—	1
Ancona	Ancona	Camerata Pic.	B	1	—
Id.	Id.	Cerrto d'Esi	B	1	—
Id.	Id.	Fabriano	B	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Navelli	B	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	BO	3	—
Id.	Id.	Pereto	BO	8	—
Id.	Id.	Rocca di Botte	BO	2	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	B	10	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	BO	5	—
Id.	Sulmona	Roccaraso	B	4	
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Venarotta	B	2	
Avellino	Ariano di Pugl.	Greci	B	3	—
Id.	Id.	Mirabella	B	3	—
Id.	Id.	Montaguto	B	1	—
Id.	Id.	Orsara di Pugl.	B	13	
Id.	Id.	Savignano	B	9	
Id.	S. Angelo d. L.	Bisaccia	B	2	—
Id.	Id.	Gesualdo	B	2	
Id.	Id.	Villamaina	B	1	—
Belluno	Belluno	Arsiè	B	10	—
Id.	Id.	Cesio	B	4	1
Id.	Id.	Chies	B	2	—
Id.	Id.	Feltre	B	2	
Id.	Id.	Mel	B	3	—
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	—	1
Id.	Id.	S. Giustina	B	42	1
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B		1
Id.	Id.	Gramello del P.	B	2	2
Id.	Id.	Madone	B	—	1
Id.	Id.	Palazzago	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	6	4
Id.	Clusone	Castione d. P.	B	—	1
Id.	Id.	Gandellino	B	—	1
Id.	Id.	Gorno	B	3	—
Id.	Id.	Parre	B	2	1
Id.	Id.	Vilminore	B	—	2
Id.	Treviglio	Barbata	B	1	—
Id.	Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	5	—
Id.	Id.	Cologno	B	—	1
Id.	Id.	Morengo	B	4	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	Palosco	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	2	—
Id.	Id.	Spirano	B	—	2
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	1	—
Id.	Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Id.	Calderara	B	—	2
Id.	Imola	Imola	B	—	1
Brescia	Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Id.	Lonato	B	2	—
Id.	Id.	Padenghe	B	3	—
Id.	Id.	Torbole Cas.	B	9	—
Id.	Chiari	Chiari	B	2	—
Id.	Salò	Bione	B	3	—
Id.	Id.	Polpenazze	B	1	—
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	1	—
Id.	Id.	Leno	B	—	1
Id.	Id.	Pedergnaga	B	2	—
Id.	Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Id.	Pozzago	B	—	1
Id.	Id.	Seniga	B	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	B	1	—
Id.	Id.	S. Cataldo	B	3	—
Id.	Id.	Villalunga P.	S	1	—
Campobasso	Campobasso	Riccia	BOS	1	—
Id.	Id.	Sepino	BO	—	1
Id.	Isernia	Roccasicura	B	2	—
Catanzaro	Catanzaro	Cortale	B	—	4
Id.	Id.	Zagarise	S	—	3
Id.	Cotrone	Cutro	B	3	1
Id.	Id.	Isola di C. R.	B	—	5
Id.	Nicastro	Platania	B	3	2
Id.	Id.	Sambiase	B	2	—
Chieti	Chieti	Chieti	B	3	—
Id.	Lanciano	S. Eusanio S.	B	3	—
Id.	Vasto	Fresagrandin.	B	3	—
Id.	Id.	Perano	B	2	—
Como	Como	Albese	B	—	1
Id.	Id.	Albiolo	B	1	—
Id.	Id.	Alzate	B	1	—
Id.	Id.	Anzano	B	3	—
Id.	Id.	Bellano	B	1	—
Id.	Id.	Bernate	B	1	—
Id.	Id.	Binago	B	—	1
Id.	Id.	Buccinigo	B	3	—
Id.	Id.	Cadorago	B	—	1
Id.	Id.	Cagno	B	—	1
Id.	Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Casanova Lanz.	B	4	—
Id.	Id.	Caslino	B	1	—
Id.	Id.	Cermenate	B	2	—
Id.	Id.	Como	B	2	—
Id.	Id.	Crevenna	B	2	—
Id.	Id.	Erba	B	4	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Id.	Grandate	B	—	1
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Lambrugo	B	—	1
Id.	Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Id.	Lucino	B	—	1
Id.	Id.	Lurago	B	—	1
Id.	Id.	Lurate	B	1	—
Id.	Id.	Maccio	B	1	—
Como	Como	Minoprio	B	—	1
Id.	Id.	Montorfano	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate Comas.	B	—	1
Id.	Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	1	—
Id.	Id.	Ponzate	B	1	—
Id.	Id.	Rebbio	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	2	—
Id.	Id.	Rovenna	B	1	—
Id.	Id.	Solbiate	B	—	1
Id.	Id.	Solzago	B	—	1
Id.	Id.	Suello	B	—	1
Id.	Id.	Tavernerio	B	—	1
Id.	Id.	Varesinna	B	1	—
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Veleso	B	1	—
Id.	Id.	Vill'Albese	B	—	1
Id.	Id.	Zelbio	B	1	—
Id.	Lecco	Bartesate	B	—	2
Id.	Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Brianzola	B	1	1
Id.	Id.	Carella con M.	B	1	—
Id.	Id.	Casatenuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	5	—
Id.	Id.	Castelmarte	B	2	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	6	—
Id.	Id.	Consonno	B	—	1
Id.	Id.	Cremeno	B	—	2
Id.	Id.	Dolzago	B	—	2
Id.	Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Merate	B	—	1
Id.	Id.	Missaglia	B	—	2
Id.	Id.	Monticello	B	4	1
Id.	Id.	Oggionno	B	3	—
Id.	Id.	Onno	B	3	—
Id.	Id.	Ornago	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Taceno	B	—	2
Id.	Id.	Valbrona	B	1	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Super.	B	1	—
Id.	Id.	Villa Vergano	B	1	1
Id.	Varese	Angera	B	—	2
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Id.	Brenno Useria	B	1	—
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	3	—
Id.	Id.	Cugliate	B	1	—
Id.	Id.	Cunardo	B	—	2
Id.	Id.	Cuveglio	B	3	—
Id.	Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Id.	Duno	B	1	—
Id.	Id.	Gavirate	B	2	—
Id.	Id.	Lonate Cepp.	B	—	1
Id.	Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Id.	Varese	B	—	1
Id.	Id.	Viggiù	B	4	—
Id.	Id.	Voltorre	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cosenza (*a*)	Castrovillari	Altomonte	B	1	1
Id.	Id.	Cassano al J.	B	2	1
Id.	Cosenza	S. Marco Arg.	B	—	7
Id.	Rossano	Vaccarizzo Alb.	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	Torricella d. P.	B	1	—
Id.	Crema	Casaletto di S.	B	1	—
Id.	Id.	Ombriano	B	—	1
Id.	Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Id.	Ripalta Guer.	B	—	1
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	3	—
Id.	Id.	Rubbiano	B	—	2
Id.	Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Cremona	Azzanello	B	1	—
Id.	Id.	Bordolano	B	—	1
Id.	Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Id.	Castelvisconti	B	—	1
Id.	Id.	Cremona	B	3	3
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Id.	Paderno Cr.	B	3	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Id.	Scandolara R.	B	—	1
Id.	Id.	Sesto Cremon.	B	—	1
Ferrara	Cento	Poggio Renat.	B	2	—
Id.	Ferrara	Copparo	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Firenze	Bagno a Rip.	B	—	1
Id.	Id.	Dicomano	B	—	3
Id.	Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Id.	Greve	B	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Id.	Vaglia	B	—	1
Id.	Id.	Vicchio	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	2
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	BO	3	1
Id.	Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Id.	Lucera	BO	3	—
Id.	Id.	Manfredonia	O	2	—
Id.	Id.	Monte S. Ang.	S	2	—
Id.	Id.	Motta Montec.	B	1	—
Id.	Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Id.	Volturino	B	2	—
Id.	S. Severo	Apricena	RO	—	2
Id.	Id.	Casalnuovo	BS	4	1
Id.	Id.	Castelnuovo	BS	2	—
Id.	Id.	Celenza Valfor.	BS	4	—
Id.	Id.	Chienti	BS	13	—
Id.	Id.	Pietramontecor.	BS	4	—
Id.	Id.	Poggio Imper.	O	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni R.	BSO	13	—
Id.	Id.	Serracapriola	BS	—	1
Id.	Id.	Torremaggiore	B	6	—
Forlì	Cesena	Longiano	B	1	2
Id.	Id.	Sogliano	B	4	—
Id.	Forlì	Forlì	B	3	—
Id.	Rimini	Coriano	B	1	—
Id.	Id.	Rimini	B	8	3
Id.	Id.	S. Clemente	B	—	4
Id.	Id.	Santarcangelo	B	—	1
Friuli	Gorizia	Aquileia	B	1	—
Id.	Id.	Comeno	B	1	—
Id.	Id.	Corona	B	—	1
Id.	Id.	Lucinico	B	2	—
Friuli	Gorizia	Moraro	B	—	1
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	2	—
Id.	Udine	Caneva	B	2	—
Id.	Id.	Palazzolo d. F.	B	2	1
Id.	Id.	Pordenone	B	1	—
Id.	Id.	Pravisdomini	B	1	—
Id.	Id.	Precenicco	B	1	—
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	1	—
Id.	Id.	Talmassons	B	4	—
Genova	Chiavari	Rezzoaglio	B	3	—
Id.	Genova	Quarto dei M.	B	—	1
Id.	Id.	Quinto al Mare	B	—	3
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Serra Riccò	B	2	—
Girgenti	Girgenti	Joppolo Gianc.	B	2	—
Id.	Id.	Naro	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Cinigiano	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	3	—
Id.	Id.	Roccalbegna	B	2	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	2	—
Id.	Id.	Scansano	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Imperia	Imperia	Moltedo	B	—	1
Lecce	Gallipoli	Scorrano	BS	—	1
Id.	Lecce	Corigliano d'O.	B	1	—
Livorno	Livorno	Colle Salvetti	B	1	—
Id.	Id.	Livorno	B	2	4
Lucca	Lucca	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	2	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	B	4	—
Id.	Macerata	Colmurano	B	2	—
Mantova	Mantova	Bagnolo S. Vito	B	1	—
Id.	Id.	Castel Goffredo	B	—	1
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Id.	Suzzara	B	1	—
Messina	Messina	Messina	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Id.	Magnago	B	—	2
Id.	Gallarate	Samarate	B	—	1
Id.	Lodi	Borghetto Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Conegliano L.	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Id.	Maleo	B	—	1
Id.	Id.	Meleti	B	1	1
Id.	Id.	Villanova Sill.	B	—	1
Id.	Milano	Milano	B	—	1
Id.	Id.	Pozzuolo Mar.	B	1	1
Id.	Id.	Roncello	B	—	1
Id.	Monza	Cinisello	B	—	1
Id.	Id.	Villa S. Fior.	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	—	2
Novara	Biella	Cavaglià	B	—	1
Id.	Id.	Cerrione	B	—	1
Id.	Novara	Casalino	B	—	1
Id.	Id.	Cavaglio, d'Ag.	B	—	1
Id.	Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Vercelli	Alice Castello	B	1	—
Id.	Id.	Balocco	B	—	4
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Vercelli	Ronsecco	B	1	—
Id.	Id.	Trino	B	—	1
Id.	Id.	Vercelli	B	2	—
Id.	Id.	Villarboit	B	—	1
Padova	Padova	Corezzola	B	1	—
Id.	Id.	Massanzago	B	—	2
Palermo	Corleone	Corleone	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Palermo	Palermo	B	286	—
Id.	Id.	Id.	Cp	242	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	—
Id.	Id.	Busseto	B	2	—
Id.	Id.	Noceto	B	3	3
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Borgotaro	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Collecchio	B	1	1
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	—
Id.	Id.	Torrile	B	7	—
Pavia	Mortara	Frascarolo	B	—	5
Id.	Id.	Mezzanabigli	B	—	1
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Id.	Zeme	B	2	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	4	—
Id.	Pavia	Battuda	B	—	1
Id.	Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Id.	Gerenzago	B	—	1
Id.	Id.	Marcignago	B	2	—
Id.	Id.	Pavia	B	2	—
Id.	Id.	S. Zenone	B	—	1
Perugia	Foligno	Assisi	B	—	2
Id.	Perugia	Baschi	B	2	—
Id.	Id.	Massa Mart.	B	1	—
Id.	Id.	Todi	B	3	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Ginestreto	B	—	1
Id.	Urbino	Monte Felcino	B	—	1
Id.	Id.	S. Leo	B	2	—
Id.	Id.	S. Agata Felt.	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Caorso	B	1	1
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Pecorara	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Id.	Podenzano	B	1	—
Pisa	S. Miniato	S. Maria a M.	B	5	—
Id.	Volterra	Volterra	B	5	2
Pola	Capodistria	Erpele Cosina	B	1	—
Id.	Pisino	Fianona	B	—	3
Id.	Id.	Valdassa	B	11	10
Potenza	Potenza	Saponara di G.	B	1	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	1	—
Id.	Ravenna	Ravenna	B	—	1
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Monasterace	S	1	—
Id.	Id.	Placanica	B	2	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Cantalupo	B	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Roma	Rieti	Rocca Sinib.	B	1	—
Id.	Roma	Affile	B	1	—
Id.	Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Id.	Casteln. di Por.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	8	6
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Bassano di S.	B	1	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Soriano nel C.	B	1	—
Id.	Id.	Tessennano	B	1	—
Rovigo	Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Id.	S. Bellino	B	2	—
Id.	Id.	Villadose	B	5	—
Salerno	Campagna	Corleto Monf.	B	—	2
Id.	Id.	Eboli	B	4	—
Id.	Salerno	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Vallo della Luc.	Casteln. Cilento	B	1	—
Siena	Siena	Chiusdino	B	5	1
Id.	Id.	Colle di V. d'E.	B	3	4
Id.	Id.	Monticiano	B	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	1	1
Siracusa	Noto	Noto	B	1	—
Id.	Id.	Rosolini	B	2	—
Sondrio	Sondrio	Chiavenna	B	1	1
Id.	Id.	Delebio	B	2	—
Id.	Id.	Ponte in Valtel.	B	1	—
Id.	Id.	Sernio	B	1	—
Id.	Id.	Talamona	B	1	—
Id.	Id.	Teglio	B	3	—
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Teramo	Teramo	Teramo	B	3	—
Torino	Ivrea	Albiano	B	—	1
Id.	Id.	Azeglio	B	—	1
Id.	Id.	Bollengo	B	—	1
Id.	Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Id.	Salto	B	—	1
Id.	Susa	Avigliano	B	1	—
Id.	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	71	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	51	—
Id.	Id.	Chieri	B	—	3
Id.	Id.	Lauriano	B	3	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Id.	Pralormo	B	—	1
Id.	Id.	Rivara	B	1	1
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	—	1
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trento	Bolzano	Caldaro	B	2	1
Id.	Id.	Castelrotto	B	1	—
Id.	Id.	Laion	B	1	2
Id.	Id.	Ponte all'Isar	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Trento	Bolzano	Renon	B	1	—
Id.	Id.	Sarentino	B	—	2
Id.	Id.	Valas	B	—	1
Id.	Id.	Velturno	B	3	1
Id.	Id.	Villandro	B	2	—
Id.	Bressanone	Badia	B	5	—
Id.	Id.	Casteldarne	B	1	—
Id.	Id.	Chienes	B	1	—
Id.	Id.	Eores	B	2	—
Id.	Id.	Fleres	B	2	—
Id.	Id.	Mantana	B	6	1
Id.	Id.	Mules	B	1	—
Id.	Id.	Prati	B	2	1
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	2	—
Id.	Id.	S. Sigismondo	B	1	—
Id.	Id.	Teodone	B	1	—
Id.	Cavalese	Moena	B	1	—
Id.	Clés	Bolentina	B	—	1
Id.	Merano	S. Leonardo	B	3	—
Id.	Id.	Scena	B	2	—
Id.	Rovereto	Folgaria	B	2	—
Id.	Id.	Móri	B	1	—
Id.	Id.	Noriglio	B	1	—
Id.	Id.	Pannone	B	3	—
Id.	Id.	Pilcante	B	1	—
Id.	Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Trento	Faedo	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele	B	—	1
Treviso	Treviso	Carbonera	B	1	—
Id.	Id.	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Id.	Casier	B	—	1
Id.	Id.	Cavaso del T.	B	—	2
Id.	Id.	Loria	B	1	1
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	—	1
Id.	Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Id.	Preganziol	B	1	1
Id.	Id.	Riese	B	—	1
Trieste	Trieste	Fogliano	B	1	—
Id.	Id.	Ronchi dei Leg.	B	1	—
Id.	Id.	Staranzano	B	1	—
Venezia	Venezia	Cavazuccherin.	B	1	—
Verona	Verona	Boscochiesan.	B	3	1
Id.	Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	1
Id.	Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Id.	S. Mas. all'Ad.	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro di M.	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria in St.	B	2	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	3	—
Vicenza (*a*)	Vicenza	Brendola	B	—	1
Id.	Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Id.	Tezze	B	1	—
Id.	Id.	Valdagno	B	2	—
				1436	296
		Malattie infettive dei suini.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Preturo	B	4	—
Id.	Id.	Scoppito	B	2	—
Id.	Avezzano	Gioia dei Mar.	B	6	—
Id.	Id.	Lecce nei Mar.	B	2	—
Id.	Sulmona	Pratola Pelig.	B	—	2
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	4
Id.	Id.	Cortona	S	—	4
Id.	Id.	Subbiano	S	1	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Appignano	S	6	—
Id.	Fermo	Fermo	S	7	1
Id.	Id.	Monte Urano	S	2	—
Id.	Id.	Ponzano	S	3	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M.	S	4	—
Bari del. Pugl.	Altamura	Gravina	S	—	1
Id.	Barletta	Spinazzola	S	1	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	S	1	—
Id.	Treviglio	Barbata	S	—	1
Bologna	Bologna	Crevalcore	S	—	1
Cagliari	Cagliari	Ussana	S	—	1
Campobasso	Isernia	Agnone	S	1	1
Catanzaro	Cotrone	Melissa	S	—	4
Chieti	Vasto	Palmoli	S	—	2
Ferrara	Cento	Cento	S	4	—
Id.	Ferrara	Ferrara	S	3	5
Id.	Id.	Formignana	S	—	5
Id.	Id.	Iolanda	S	—	1
Id.	Id.	Vigarano Main.	S	4	3
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Foggia	Foggia	Foggia	S	1	—
Id.	Id.	Volturara	S	5	—
Id.	S. Severo	Rignano Garg.	S	2	—
Id.	Id.	Serracapriola	S	2	1
Forlì	Rimini	Rimini	S	1	—
Id.	Rocca S. Casc.	Dovadola	S	2	—
Friuli	Gorizia	Comeno	S	—	1
Id.	Udine	Buia	S	—	5
Id.	Id.	Palmanova	S	—	1
Id.	Id.	Pasian di Pr.	S	—	1
Id.	Id.	S. Maria la L.	S	—	2
Lucca	Lucca	Monsummano	S	2	—
Macerata	Macerata	Caldarola	S	2	—
Id.	Id.	Monte S. Giust.	S	2	—
Id.	Id.	Potenza Picena	S	1	—
Id.	Id.	S. Ginesio	S	5	1
Modena	Modena	Modena	S	—	2
Id.	Id.	Prignano	S	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	S	1	—
Napoli	Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Borgotaro	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano	S	1	—
Pavia	Pavia	Albuzzano	S	—	1
Id.	Id.	Belgioioso	S	—	1
Id.	Voghera	Lungavilla	S	1	
Perugia	Foligno	Nocera Umbra	S	—	2
Id.	Perugia	Castiglione L.	S	—	1
Potenza	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Grottole	S	6	—
Id.	Id.	S. Mauro	S	3	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	1	—
Id.	Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Id.	Venosa	S	2	—
Id.	Potenza	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Campomagg.	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	4	2
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Salerno	Salerno	Pontecagnano	S	2	—
Id.	Id.	Ravello	S	1	—
Id.	Vallo d. Luc.	Magliano Vet.	S	2	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Salerno	Vallo d. Luc.	Rofrano	S	—	5
Sassari	Ozieri	Pattada	S	2	—
Id.	Sassari	Nulvi	S	1	—
Siena	Siena	Gaiole	S	1	—
Id.	Id.	Radicondoli	S	—	1
Id.	Id.	Siena	S	—	1
Id.	Id.	Sovicille	S	2	1
Siracusa	Ragusa	Giarratana	S	3	—
Teramo	Teramo	Atri	S	25	—
Id.	Id.	Bellante	S	7	3
Id.	Id.	Castellamm.	S	1	—
Id.	Id.	Castiglione	S	2	6
Id.	Id.	Montesilvano	S	—	1
Id.	Id.	S. Omero	S	7	—
Id.	Id.	Silvi	S	3	3
Id.	Id.	Teramo	S	3	3
Torino	Torino	Chieri	S	—	1
Id.	Id.	Poirino	S	—	1
Treviso	Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Id.	Maser	S	2	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	11	2
				186	89

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Paladina	E	—	1
Id.	Clusone	Schilpario	E	—	1
Friuli	Udine	Casarsa	E	—	1
Lecce	Gallipoli	Gallipoli	E	1	—
Id.	Lecce	Copertino	E	1	—
Napoli	Napoli	Napoli	E	—	2
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
				2	6

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	2	—
Bari d. Puglie	Altamura	Grumo	E	2	—
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	—
Caserta	Caserta	Castelvolturno	E	—	1
Id.	Nola	Nola	E	—	1
Catania	Catania	Fiumefreddo	E	2	—
Id.	Id.	Giarre	E	4	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Id.	Lucera	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Id.	Id.	Torremagg.	E	—	1
Genova	Chiavari	Moneglia	E	—	1
Id.	Id.	Sestri Levante	E	1	4
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	E	1	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	6	—
Id.	Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	2	4
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	Napoli	E	6	—
Id.	Pozzuoli	Lacco Ameno	E	1	—
Palermo	Palermo	Carini	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	250	3
Id.	Termini	Lercara Friddi	E	1	—
Salerno	Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Id.	Fisciano	E	3	—
Id.	Id.	Maiori	E	4	—
Id.	Id.	Sarno	E	—	2
Spezia	Spezia	Portovenere	E	3	—
Id.	Id.	Spezia	E	1	—
				302	18

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	6	2
Id	Id.	Id.	Sc	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Cagliari	Cagliari	Sinnai	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Biccari	Cn	—	1
Lecce	Gallipoli	Alezio	Cn	—	1
Id.	Lecce	Squinzano	Cn	—	1
Id.	Id.	Id.	E	—	1
Lucca	Lucca	Viareggio	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	14	4
Id	Id.	Resina	Cn	—	1
Id.	Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
Novara	Biella	Candelo	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	11	3
Potenza	Matera	Irsina	S	1	—
Id.	Id.	Tricarico	B	1	—
Sassari	Alghero	Villanova Mon.	Cn	1	—
Id.	Sassari	Sassari	Cn	1	2
Siena	Montepulciano	Chiusi	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Taranto	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Cessalto	Cn	—	1
Id.	Id.	Nervesa	Cn	—	1
Id.	Id.	Treviso	Cn	—	1
Verona	Verona	Avesa	Cn	—	1
Id.	Id.	Erbè	Cn	—	1
Id.	Id.	Quinto di Val.	Cn	—	1
				37	28

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Avezzano	Massa d'Albe	O	5	—
Avellino	Ariano di Pug.	Orsara di Pug.	O	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	1	—
				16	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Pisa	Volterra	Guardistallo	O	—	1
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibal.	O	1	—
Id.	Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
				6	1
Vaiuolo ovino.					
Arezzo	Arezzo	Subbiano	O	1	1
Caserta	Caserta	Grazzanise	O	—	1
Ferrara	Ferrara	Ostellata	O	—	1
Firenze	Firenze	Figline Valdar.	O	1	—
Id.	Id.	Reggello	O	—	4
Id.	Id.	S. Godenzo	O	1	—
Id.	Id.	Signa	O	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	O	2	—
Id.	Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Id.	Grosseto	O	9	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Livorno	Piombino	Cecina	O	1	—
Massa e Carr.	Massa	Casola	O	1	—
Id.	Id.	Fivizzano	O	1	3
Potenza	Melfi	Lavello	O	1	—
Id.	Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Corleto	O	2	—
Id.	Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Id.	Marsico	O	10	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	O	—	1
Id.	Id.	Vaglio di Bas.	O	4	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Patrica	O	1	—
Id.	Id.	Piglio	O	—	1
Id.	Roma	Formello	O	—	1
Id.	Id.	Olevano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	4	1
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	1	—
Id.	Id.	Corleto Monf.	O	2	—
Id.	Id.	Laviano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca d'Aspide	O	2	—
Id.	Id.	S. Angelo a F.	O	2	—
Id.	Id.	Santomenna	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Martesano	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Vallo della L.	Piaggine Sop.	O	2	—
Siena	Motepulciano	Castiglione d'O.	O	1	1
Id.	Id.	Pienza	O	1	—
Id.	Siena	Castelnuovo	O	—	1
Id.	Id.	Monticiano	O	1	1
				68	17
Pleuro-polmonite infettive delle capre.					
Bari d. Pugl.	Barletta	Minervino	Cp	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	Cp	1	—
				2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico.					
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	12	—
Modena	Modena	Formigine	B	—	3
Id.	Id.	Soliera	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Fiorenzuola	B	1	—
				14	3
Tubercolosi bovina.					
Campobasso	Isernia	Venafro	B	—	1
Colera dei polli.					
Massa e Carr.	Massa	Massa	P	—	3
Pisa	Pisa	Vecchiano	P	—	2
Rovigo	Rovigo	Ceregnano	P	1	—
Id.	Id.	Villadose	P	3	—
				4	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	21	40	45
Carbonchio sintomatico	5	6	11
Afta epizootica	60	505	1732
Malattie infettive dei suini	33	92	275
Morva	5	7	8
Farcino criptococcico	12	34	320
Rabbia	14	24	65
Rogna	6	6	16
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	7	7
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	2	2
Vaiuolo ovino	12	44	85
Aborto epizootico	3	4	17
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	3	4	9

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

Dal giorno 5 febbraio 1927 a tutto il 16 marzo 1927 è aperto il concorso fra Ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sottoindicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						Riscossioni				Aggi						
						Esercizi			Media	Esercizi			Media			
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26		1923-24	1924-25	1925-26			Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
				2° ESPERIMENTO												
				Con riduzione del requisito di aggio al 50 % e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni.												
100	Napoli	Napoli	Napoli	—	—	761127	887013	899376	849172	43356	49651	50269	47759	16330	19968	22879
133	Messina	Messina	Palermo	—	—	688223	823850	777785	763286	39711	46492	44189	43464	22017	18127	20732
127	Messina	id.	id.	—	—	626996	689316	587924	634745	36649	39765	34696	37036	18309	15372	17518
180	Catania	Catania	id.	—	—	531430	653098	655322	613283	31871	37954	38066	35964	17689	14913	16982
19	Milano	Milano	Milano	—	—	527882	582032	600062	569992	31694	34402	35303	33800	10962	13985	15900
195	Rivarolo Ligure	Genova	Torino	Bozzoli (Figino)	21334	509060	549539	578824	545808	30753	32777	34241	32590	15745	13467	15295
19	Palermo	Palermo	Palermo	—	—	395301	504713	618936	506316	25065	30535	36246	30615	9737	12620	14307
178	Genova	Genova	Torino	—	—	582881	444287	419570	482246	34444	27514	26278	29412	13911	12105	13706
31	Torino	Torino	id.	—	—	377847	415314	548065	447075	24192	26066	32703	27654	8598	11351	12827
124	Messina	Messina	Palermo	—	—	305794	538889	487110	443931	20589	32244	29655	27496	12805	11284	12748
221	Torre Annunz.	Napoli	Napoli	—	—	516243	460127	342474	439615	31112	28306	22424	27281	12681	11192	12640
34	Torino	Torino	Torino	Balangero	*	413756	387876	509966	437199	25988	24694	30798	27160	8408	11140	12580
70	Napoli	Napoli	Napoli	—	—	453714	402035	440561	432103	27986	25402	27328	26905	8310	11030	12452
12	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	421146	426528	382723	410132	26357	26627	24436	25807	7888	10560	11903
134	Roma	Roma	Roma	—	—	388183	370404	387475	382021	24709	23820	24674	24401	7347	9957	11200
162	Torre del Greco	Napoli	Napoli	—	—	368403	364396	400750	377850	23720	23520	25338	24193	10899	9868	11096
207	Cast. di Stabia	id.	id.	—	—	314499	371663	435379	373847	21025	23883	27069	23992	10784	9782	10996
25	Milano	Milano	Milano	—	—	310693	334922	457182	367599	20835	22046	28159	23680	7070	9648	10840
221	Savona	Savona	Torino	—	—	345194	316525	375712	345810	22560	21126	24086	22590	9976	9181	10295
13	Milano	Milano	Milano	—	—	316563	322162	384491	341072	21128	21408	24525	22354	6560	9080	10177
461	Salerno	Salerno	Napoli	—	—	393598	372226	223166	329663	24980	23911	16458	21783	9510	8835	9891
172	Genova	Genova	Torino	—	—	310855	331162	337544	326520	20843	21858	22177	21626	9419	8768	9813
31	Palermo	Palermo	Palermo	—	—	282218	355157	309857	315744	19410	23057	20793	21086	6072	8537	9543
82	Roma	Roma	Roma	—	—	290888	283533	364184	312868	19844	19477	23509	20943	6017	8475	9471
17	Milano	Milano	Milano	—	—	287389	277411	363125	309308	19669	19171	23456	20765	5949	8390	9382
34	Chioggia. . . .	Venezia	Venezia	—	—	316770	294167	311346	307428	21138	20008	20868	20671	8869	8359	9335
40	Milano	Milano	Milano	—	—	263784	277765	332088	291212	18489	19188	21905	19861	5601	8012	8930
130	Casale Monferr.	Alessand.	Torino	—	—	261445	269841	326426	285904	18372	18792	21621	19595	8248	7897	8797
69	Palermo	Palermo	Palermo	—	—	220174	303203	310422	277933	16308	20560	20821	19229	5344	7741	8614
95	Novara	Novara	Torino	—	—	205113	239818	473657	272863	15556	17291	23983	18943	7872	7618	8471
8	Milano	Milano	Milano	—	—	215711	259975	332795	269494	16085	18299	21940	18775	5183	7546	8387
133	Asti	Alessand.	Torino	Felizzano	*	224357	252738	323169	266755	16518	17937	21458	18638	7695	7487	8319
				Costigliole d'Asti	3397											
				Castagnole Lanze	6985											
46	Roma	Roma	Roma	—	—	275546	264048	240390	259998	19077	18503	17320	18300	5000	7343	8150
104	Roma	id.	Id.	Palombara Sabina	11577	293199	233458	249119	258592	19960	16973	17756	18230	4973	7313	8115
				Mentana	*											
				Nepi	*											
				Fara Sabina	*											
141	Acqui	Alessand.	Torino	—	—	248649	228424	279792	252288	17732	16721	19290	17914	7278	7177	7957
42	Milano	Milano	Milano	—	—	226428	225119	304932	252160	16621	16556	20547	17908	4850	7175	7954
40	Palermo	Palermo	Palermo	—	—	180178	273017	276956	243383	14308	18950	19150	17469	4680	6986	7734
72	Cuneo	Cuneo	Torino	Borgo S. Dalmazzo	*	228528	211721	274253	238167	16726	15886	19013	17208	6870	6874	7604
				Demonte	3615											
				Tenda	*											
320	Marsala	Trapani	Palermo	Birgi	*	213785	217414	259236	230145	15989	16171	18262	16807	6637	6703	7403
217	Catanzaro . .	Catanz.	Bari	Taverna	*	245944	268026	170707	228226	17597	18701	13835	16711	6583	6662	7355
137	Milazzo	Messina	Palermo	—	—	224026	231896	220057	225326	16501	16894	16303	16566	6500	6599	7283
28	Roma	Roma	Roma	—	—	288028	179233	196909	221390	19751	14262	15145	16369	4258	6515	7184
218	Boscoreale . .	Napoli	Napoli	—	—	229632	221641	204149	218474	16782	16382	15507	16224	6302	6453	7112
140	Tortona	Alessand.	Torino	Castelnuovo Scriv.	11073	171751	203943	277723	217806	13888	15497	19186	16180	6283	6438	7095
				Sale	6245											

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 278)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26	Media	1923-24	1924-25	1925-26	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
543	Avellino	Avellino	Napoli	—	—	220918	209272	217648	215946	16346	15764	16182	16097	6229	6398	7048
26	Firenze	Firenze	Firenze	—	—	152029	209827	275527	212461	12902	15791	19076	15923	4086	6324	6961
489	Nocera Infer.	Salerno	Napoli	—	—	171622	220489	238030	210047	13881	16324	17201	15802	6058	6272	6901
283	Siracusa	Siracusa	Palermo	—	—	168789	224482	234241	209171	13739	16524	17012	15758	6034	6253	6879
22	Palermo	Palermo	Id.	—	—	207753	230787	167454	201998	15687	16839	13673	15399	3885	6099	6699
180	Cremona	Cremona	Milano	—	—	178237	199938	192009	190061	14212	15297	14900	14803	5483	5844	6401
232	Bolzaneto	Genova	Torino	—	—	161806	174396	229681	188628	13390	14020	16784	14731	5441	5813	6365
216	Acireale	Catania	Palermo	Aci Castello	*	193011	209592	163163	188588	14950	15780	13458	14729	5439	5112	6364
				Santa Venerina	8258											
				Zafferana Etnea	6501											
111	Tricase	Lecce	Bari	Specchia	9139	178134	177563	167844	177514	14207	14178	14142	14176	5121	5575	6088
				Presicce	15019											
				Alessano	12014											
				Poggiardo	23461											
				Ugento	7526											
				Ruffano	6777											
178	Melito	Napoli	Napoli	—	—	169049	161685	168231	166322	13752	13384	13712	13616	4797	5335	5808
144	Schio	Vicenza	Venezia	Malò	*	136697	154643	181907	157749	12135	13032	14395	13187	4551	5151	5593
26	Roma	Roma	Roma	—	—	136328	131319	195549	154399	12116	11995	15078	13063	2970	5098	5531
295	Parma	Parma	Milano	—	—	124027	162436	169828	152097	11501	13422	13792	12905	4388	5030	5452
497	Sarno	Salerno	Napoli	—	—	156997	140773	155257	151009	13150	12339	13063	12851	4356	5007	5425
217	Capri	Napoli	Id.	—	—	135571	142560	165254	147795	12079	12428	13563	12690	4263	4938	5345
70	Tivoli	Roma	Roma	Castelmadama	9588	128380	136100	165214	143231	11719	12105	13561	12642	4132	4841	5231
171	Vasto	Chieti	Bari	—	—	109238	133345	162206	134930	10762	11967	13410	12046	3801	4662	5023
27	Carbonara	Bari	Id.	Montrone	18294	103823	134535	161046	133135	10491	12027	13352	11957	3840	4624	4978
				Triggiano	27427											
				Bitritto	21470											
				Valenzano	16162											
320	S. Cipriano d'Aversa	Napoli	Napoli	—	—	145547	123654	129518	132906	12577	11483	11776	11945	3834	4619	4972
176	Ancona	Ancona	Roma	—	—	126038	131261	140067	132455	11602	11863	12303	11923	3821	4610	4961
122	Trinitapoli	Foggia	Bari	Margherita di Sav.	38520	110172	99012	163563	124249	10809	10231	13478	11506	3584	4431	4753
243	Racalmuto	Girgenti	Palermo	—	—	88687	168945	118573	125402	9508	13747	11228	11494	3618	4426	4747
261	Cento	Ferrara	Venezia	Mirabello	9487	114654	113972	134523	121050	11033	10999	12206	11352	3492	4365	4676
242	Canicatti	Girgenti	Palermo	—	—	99655	141523	118491	119889	10275	12376	11225	11292	3458	4339	4646
24	Roma	Roma	Roma	—	—	106440	123325	129472	119746	10622	11416	11774	11287	2303	4337	4643
50	Chivasso	Torino	Torino	S. Benigno	*	97736	113423	140814	117324	10142	10971	12341	11151	3385	4279	4575
				Cocconato	6759											
				Montanaro	8205											
				Cigliano	14265											
				Settimo Torinese	23206											
				Brusasco	*											
55	Milano	Milano	Milano	—	—	101838	109073	139194	116702	10392	10754	12258	11134	2245	4271	4567
196	Torre del Greco (S. Maria la Bruna)	Napoli	Napoli	—	—	129848	109083	105555	114829	11792	10754	10578	11041	3312	4232	4520
207	Paola	Cosenza	Bari	Scalea	*	108514	120862	111992	113789	10726	11343	10900	10990	3282	4210	4495
				Amantea	*											
				Belvedere	*											
				Diamante	*											
50	Milano	Milano	Milano	—	—	81943	100310	142596	108283	9036	10315	12430	10594	2083	4040	4297
51	Monreale	Palermo	Palermo	—	—	82238	123480	117923	107880	9056	11474	11196	10575	3111	4032	4287
68	Copertino	Lecce	Bari	Leverano	12622	109819	94512	112561	105631	10791	9916	10928	10545	3046	4019	4272
234	Meta	Napoli	Napoli	—	—	106473	104473	99529	103492	10624	10524	10267	10472	2985	3988	4236
197	Recco	Genova	Torino	Uscio	*	75570	104133	136830	105511	8590	10507	12141	10413	3044	3962	4206
				Sori	20540											
108	Palermo	Palermo	Palermo	Piana Porcelli	33506	89565	124580	96574	103573	9569	11529	10060	10286	1992	3951	4193
				Pagliarelli	40666											
72	San Pier Vernot.	Brindisi	Bari	—	—	98015	103853	101182	101017	10161	10493	10359	10338	2915	3930	4169
190	Falconara Mar.	Ancona	Roma	Monte Marciano	20370	84807	99235	100815	94952	9237	10246	10341	9941	2739	3760	3970
126	Menaggio	Como	Milano	Bellano	*	81083	88578	119540	96400	8976	9500	11277	9918	2781	3750	3959
				S. Fedele	3859											
				Gravedona	10028											

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	RISCOSSIONI Esercizi 1923-24	1924-25	1925-26	Media	AGGI Esercizi 1923-24	1924-25	1925-26	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
446	Termoli	Campob.	Napoli	Civita Campomar.	*	88494	89435	105771	94567	9495	9560	10589	9881	2728	3734	3940
				Guglionesi	3705											
				Lucito	5769											
				Montenero Bisaccia	10913											
109	Casteggio . . .	Pavia	Milano	—	—	112099	96320	74019	94146	10905	10042	8482	9810	2716	3704	3905
92	Frosinone . . .	Frosin.	Roma	Sgurgola	*	76264	92274	101445	89994	8639	9759	10274	9557	2596	3596	3778
				Vallecorsa	1404											
127	Cantù	Como	Milano	Mariano Comense	8317	71865	81618	103552	85678	8330	9013	10478	9274	2472	3474	3637
95	Alatri	Frosin.	Roma	Guarcino	7527	75359	82578	92973	83637	8575	9080	9808	9154	2413	3423	3577
				Trevi del Lazio	di nuova istituzione											
13	Locorotondo . .	Bari	Bari	Alberobello	14145	67744	73002	107492	82746	8042	8410	10675	9042	2387	3375	3521
				Cisternino	21526											
216	Bagnacavallo .	Ravenna	Firenze	Cervia	18288	78370	72896	90563	80610	8786	8403	9639	8948	2326	3332	3471
				Fusignano	16177											
				Massa Lombarda	10900											
181	Genova	Genova	Torino	—	—	65554	85860	88131	79848	7889	9310	9469	8889	2304	3309	3444
38	Pontassieve . .	Firenze	Firenze	—	—	66278	69985	98637	78300	7939	8199	10122	8753	2259	3251	3376
21	Castellana . . .	Bari	Bari	Noci	26782	53512	67237	110653	77134	7046	8007	10833	8629	2225	3198	3314
56	Caluso	Aosta	Torino	Agliè	4857	64101	66589	90664	73785	7787	7962	9646	8465	2129	3128	2232
				Châtillon	27183											
				Verres	10760											
46	Isola d'Istria. .	Istria	Venezia	—	—	65903	87199	66274	73125	7913	9404	7939	8419	2110	3108	3209
412	Solopaca . . .	Benev.	Napoli	Amorosi	22470	72608	69705	71419	71244	8383	8179	8299	8287	2055	3051	3143
				Telese	12157											
				Melizzano Dugenta	4684											
16	Bitonto	Bari	Bari	—	—	58789	67676	85291	70585	7415	8037	9270	8241	2036	3032	3120
206	Camerino . . .	Macerata	Roma	Matelica	11628	55298	68132	88412	70614	7162	8069	9489	8240	2037	3031	3120
				Visso	2681											
				Castelraimondo	*											
187	Persiceto . .	Bologna	Firenze	Crevalcuore	15632	66843	77598	66627	70356	7953	8732	7964	8216	2030	3021	3108
				S. Agata Bolognese	3173											
				Castelfranco dell'Emilia	riattivata											
218	Palazzolo sul-Oglio. . . .	Brescia	Milano	Sarnico	8236	57298	59970	71176	62815	7311	7498	8982	7930	1812	2898	2965
111	Mortara	Pavia	id.	Candia	2360	50727	55605	83794	63375	6851	7192	9166	7736	1829	2815	2868
				Mede	7907											
				Robbio	2358											
9	Fasano	Brindisi	Bari	—	—	53188	60230	75130	62849	7023	7516	8559	7699	1814	2799	2849
91	Riglione	Pisa	Firenze	Marina di Pisa	17400	51291	62738	72588	62205	6890	7692	8381	7654	1795	2780	2827
306	Spaccaforno . .	Ragusa	Palermo	Canicattini Bagni	5941	50454	63521	71840	61938	6881	7746	8328	7635	1786	2772	2817
				Pozzallo	17129											
				Rosolini	22576											
59	Susa .	Torino	Torino	Bussoleno	16510	50463	54350	74465	59759	6832	7104	8513	7483	1724	2707	2741
				Bardonecchia	*											
				Oulx	2380											
91	Melegnano . . .	Milano	Milano	—	—	56196	54285	67196	59226	7234	7100	8004	7446	1709	qualunque	qualunque
202	Cassano Jonio .	Cosenza	Bari	Trebisaccie	8017	73233	54841	47140	58405	8426	7209	6543	7393	1684	»	»
				Spezzano Albanese	6564											
83	Cherasco .	Cuneo	Torino	Dogliani	8142	88850	58600	32186	59879	9519	7402	5041	7321	1728	»	»
				Narzole	2000											
				La Morra	2774											
356	S. Gennaro di Palma .	Napoli	Napoli	—	—	62396	59218	48554	56723	7668	7445	6670	7261	1637	»	»
136	Montebello .	Vicenza	Venezia	—	—	57798	53398	50180	53792	7346	7038	6813	7065	1552	»	»
147	Bovino .	Foggia	Bari	Deliceto	8214	51655	49208	54660	51841	6916	6729	7126	6924	1495	»	»
				Panni	7726											
80	S. Angelo Lod.	Milano	Milano	—	—	45395	62404	48820	52206	6386	7668	6694	6916	1506	»	»
261	Caserta (fraz. Tuoro)	Napoli	Napoli	Casolla	20542	50451	46779	57349	51526	6832	6510	7314	6885	1487	»	»

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26	Media	1923-24	1924-25	1925-26	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623

3° ESPERIMENTO

Possono prendervi parte tutti indistintamente i Ricevitori personalmente esercenti.

Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media	Risc. 1923-24	Risc. 1924-25	Risc. 1925-26	Media	Aggi 1923-24	Aggi 1924-25	Aggi 1925-26	Media	Cauzione	Prima	Dopo
61	Lecce	Lecce	Bari	—	—	459991	454488	390941	435140	28299	28024	24847	27057	12552	qualunque	qualunque
16	Trieste	Trieste	Venezia	—	—	223513	327571	408308	319797	16476	21679	25715	21290	9225	»	»
181	Bologna	Bologna	Firenze	—	—	316404	255229	293754	288462	21120	18061	19988	19723	8322	»	»
109	Padova	Padova	Venezia	Abano	9539	211649	239452	256297	235799	15882	17273	18115	17090	6802	»	»
106	Piombino	Pisa	Firenze	—	—	186240	202370	267257	218622	14612	15418	18663	16231	6307	»	»
1	Trieste	Trieste	Venezia	—	—	142944	185567	221027	183179	12447	14578	16352	14459	5285	»	»
110	Padova	Padova	Venezia	—	—	176402	163332	187749	175828	14018	13467	14687	14057	5072	»	»
75	Udine	Friuli	Venezia	Tricesimo	16496	171164	160408	178185	169919	13858	13321	14209	13796	4902	»	»
				Pasian Schiavon.	*											
				Mortegliano	riattivata 28-8-916											
23	Capodistria	Istria	Venezia	—	—	117628	163401	160010	147013	11181	13470	13300	12651	4241	»	»
151	Bergamo	Bergamo	Milano	—	—	109778	112700	135339	119272	10789	10935	12067	11264	3441	»	»
87	Savigliano	Cuneo	Torino	—	—	104756	113081	139133	118990	10538	10954	12257	11249	3433	»	»
78	Codogno	Milano	Milano	—	—	92292	118067	142509	117622	9760	11203	12426	11130	3393	»	»
179	Cremona	Cremona	Milano	—	—	95890	110862	139242	115331	10012	10843	12263	11039	3327	»	»
225	Carpi	Modena	Firenze	—	—	110636	108455	124515	114535	10832	10723	11526	11027	3304	»	»
43	Lastra a Signa	Firenze	Firenze	S. Donnino a Brozzi	24678	96937	104643	117847	106476	10086	10532	11192	10603	3072	»	»
216	Lerici	Genova	Torino	—	—	88090	93501	133726	105106	9466	9845	11987	10433	3032	»	»
156	Giardini	Messina	Palermo	Francavilla	15694	80509	100451	129181	103380	8935	10322	11759	10338	2982	»	»
				Taormina	52783											
				Raggi	5412											
				Motta Camastra	5102											
31	Buie	Istria	Venezia	—	—	104207	83190	105398	97598	10510	9123	10570	10068	2815	»	»
49	Pistoia	Pistoia	Firenze	S. Marcello Pist.	11515	102189	80014	94766	92323	10257	8901	9934	9697	2664	»	»
379	Pontecorvo	Frosin.	Napoli	Aquino	23699	71573	82205	101520	85099	8310	9054	10376	9247	2455	»	»
99	Borgomanero	Novara	Torino	—	—	64626	76010	108916	83184	7824	8621	10746	9063	2400	»	»
245	Diano Marina	Imperia	Torino	—	—	70952	77566	91744	80087	8267	8730	9722	8906	2311	»	»
136	Merate	Como	Milano	Brivio	14225	82046	77168	65768	74994	9043	8702	7904	8550	2164	»	»
105	Varallo	Vercelli	Torino	Coggiola	*	78466	50388	76290	68381	8793	6827	8640	8087	1973	»	»
				Crevacuore	9147											
63	Melzo	Milano	Milano	—	—	68569	53784	54770	59038	8100	7065	7133	7433	1704	»	»
74	Marino	Roma	Roma	Rocca di Papa	16373	49002	46882	68633	54839	6710	6519	8105	7111	1582	»	»
121	Camposampiero	Padova	Venezia	—	—	68515	43906	47913	53445	8005	6252	6612	6956	1542	»	»

(*) Le Collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562) e, per essa all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti (art. 54 del Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 Testo Unico citato).

Il concessionario ha tra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del lotto) da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 16 marzo 1927 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto ricevitore del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 29 gennaio 1927 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente).

Roma, addì 29 gennaio 1927 - Anno V

Il direttore capo della divisione:
A. SEPE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.